



REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE AMBIENTALE

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art 1 – Oggetto del regolamento
- Art 2 – Classificazione dei rifiuti
- Art 3 – Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani

TITOLO II GESTIONE RIFIUTI URBANI

- Art 4 – Gestione del servizio
- Art 5 – Soggetto Gestore
- Art 6 – Istituzione della Tariffa di igiene ambientale
- Art 7 – Associazioni di volontariato
- Art 8 – Aree territoriali coperte dal servizio e punti di raccolta
- Art 9 – Orari e frequenza di raccolta
- Art 10 – Tipologia della raccolta
- Art 11 – Posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata / modalità di raccolta a domicilio
- Art 12 – Autorizzazione all'accesso presso aree private
- Art 13 – Regole generali di comportamento

TITOLO III RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INTERNI

CAPO I DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA NON RECUPERABILE (RIFIUTO RESIDUO)

- Art 14 – Dimensionamento cassonetti
- Art 15 – Cassonetto personalizzato
- Art 16 – Sistemi multiutenza tipo press container

CAPO II DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA RECUPERABILE

- Art 17 – Raccolta differenziata: definizione
- Art 18 – Obblighi dei produttori
- Art 19 – Composizione dell'isola ecologica
- Art 20 – Modalità per il conferimento

CAPO III DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA

- Art 21 – Rifiuto umido. Modalità per il conferimento
- Art 22 – Rifiuto verde. Modalità per il conferimento
- Art 23 – Compostaggio domestico

CAPO IV DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO DI ALTRE FRAZIONI DI RIFIUTO

- Art 24 – Rifiuti urbani pericolosi. Modalità per il conferimento
- Art 25 – Indumenti usati e prodotti tessili. Modalità per il conferimento

- Art 26 – Rifiuti ingombranti, beni durevoli, rifiuti verdi ingombranti, accumulatori al piombo, oli esausti minerali e/o vegetali, rifiuti inerti e cartone.
Modalità per il conferimento a domicilio
- Art 27 – Raccolte straordinarie rifiuti ingombranti, beni durevoli, accumulatori al piombo, oli esausti minerali e/o vegetali e rifiuti inerti.

TITOLO IV RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art 28 – Gestione dei rifiuti cimiteriali
- Art 29 – Pulizia strade
- Art 30 – Pulizia di fiere e mercati
- Art 31 – Rifiuti provenienti da aree adibite a spettacoli di tipo saltuario
- Art 32 – Pulizia aree adibite a manifestazione pubbliche
- Art 33 – Aree di sosta dei nomadi

TITOLO V DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PESATURA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- Art 34 – Finalità
- Art 35 – Codifica ed identificazione dei contenitori, cassonetti personalizzati e multiutenza, e contenitori presso isole ecologiche
- Art 36 – Modalità di esecuzione della pesatura dei rifiuti e dei materiali raccolti

TITOLO VI ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

- Art 37 – Servizi di igiene ambientale diversi dal servizio rifiuti

TITOLO VII NORME GENERALI PER LA PULIZIA E IL DECORO DEL TERRITORIO

- Art 38 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni ineditati
- Art 39 – Aree pubbliche occupate da pubblici esercizi e attività commerciali
- Art 40 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali
- Art 41 – Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata
- Art 42 – Obblighi dei proprietari di fossi e canali

TITOLO VIII TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

CAPO I PRESUPPOSTI E STRUTTURA

- Art 43 – Presupposto della tariffa
- Art 44 – Ambito di applicazione
- Art 45 – Soggetti passivi
- Art 46 – Esclusioni
- Art 47 – Determinazione della tariffa
- Art 48 – Piano finanziario
- Art 49 – Struttura della tariffa
- Art 50 – Articolazione della tariffa
- Art 51 – Quota fissa della tariffa
- Art 52 – Quota variabile della tariffa
- Art 53 – Misurazione della superficie
- Art 54 – Utenze domestiche: conteggio del nucleo familiare
- Art 55 – Servizi ordinari a richiesta individuale con addebito specifico
- Art 56 – Tariffa giornaliera
- Art 57 – Produzione di rifiuti particolari o servizi non compresi

- Art 58 – Sostituzione del Comune ai soggetti obbligati al pagamento della tariffa. Esenzioni
- Art 59 – Agevolazioni e riduzioni

CAPO II
ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE

- Art 60 – Obbligo di denuncia
- Art 61 – Efficacia della denuncia
- Art 62 – Autocertificazione
- Art 63 – Riconoscimento di riduzioni tariffarie
- Art 64 – Collaborazione degli uffici comunali e tutela della riservatezza
- Art 65 – Riscossione ordinaria
- Art 66 – Interessi
- Art 67 – Riscossione coattiva
- Art 68 – Transazione di crediti
- Art 69 – Rimborsi

TITOLO IX
VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI

- Art 70 – Vigilanza, controlli e accertamenti
- Art 71 – Sanzioni

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art 72 – Provvedimenti contingibili ed urgenti
- Art 73 – Norme transitorie
- Art 74 – Tributo ambientale
- Art 75 – Entrata in vigore del regolamento – abrogazioni

ALLEGATO A – Lista dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi di igiene ambientale nel territorio comunale, con particolare riferimento alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani e speciali assimilati, destinati allo smaltimento o al recupero, prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche.

2 Per utenza domestica si intende la persona la cui esistenza produce rifiuti in locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

3 Per utenza non domestica si intende la persona la cui attività produce rifiuti in locali e luoghi non adibiti ad uso di civile abitazione. Le utenze non domestiche si suddividono a loro volta in sottofasce di utenza determinate in relazione alla quantità effettiva di rifiuti conferiti:

- utenze non domestiche ordinarie (piccoli produttori): conferiscono una quantità annua complessiva di rifiuti non superiore ad uno specifico limite definito sulla base della quantità massima caratteristica di una utenza domestica;
- utenze non domestiche non ordinarie (grandi produttori): conferiscono una quantità di rifiuti superiore ad uno specifico limite definito sulla base della quantità massima caratteristica di una utenza domestica.

4. Con il presente regolamento vengono definite, ai sensi dell'art 21 del D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- l'assimilazione ai rifiuti urbani per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai fini della raccolta, del recupero e dello smaltimento;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti di esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs 22/97 e s.m.i.;
- le modalità di esecuzione della pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati prima di inviarli al recupero e/o allo smaltimento;
- le modalità di svolgimento dei servizi di igiene ambientale non compresi nel servizio rifiuti urbani e le disposizioni e obblighi generali riguardanti l'igiene del territorio.

Articolo 2 – Classificazione dei rifiuti

1 Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie di cui all'allegato A del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, il cui smaltimento controllato deve essere effettuato nell'interesse della comunità, nel rispetto e per la protezione dell'ambiente.

2. Ai fini del presente regolamento, oltre a quanto definito all'art. 7 del D.Lgs 22/97 e s.m.i. si utilizzano le seguenti classificazioni:

2.1. Rifiuti urbani interni:

si suddividono in rifiuti urbani domestici, ingombranti e beni durevoli e rifiuti urbani pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

2.1.1. I rifiuti urbani domestici possono essere a loro volta suddivisi, ai sensi dell'art. 1 del DM 29.5.91, in:

2.1.1.1 frazione secca: ad essa appartengono i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie;

2.1.1.2 frazione organica: ad essa appartengono i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità.

2.1.1.1 FRAZIONE SECCA. Comprende:

a) **Rifiuto secco non recuperabile** detto anche "rifiuto residuo": è costituito da rifiuti che sono destinati allo smaltimento in discarica o alla termovalorizzazione e quindi non possono essere recuperati o riciclati con le attuali tecnologie. In tale categoria rientrano contenitori per latte e succhi di frutta in tetrapack, vaschette in PVC o polistirolo, pannolini, cosmetici, cocci in ceramica, plastica varia, esclusi i contenitori per liquidi, carta plastificata o oleata e calze di nailon. In altri termini si intendono tutti i rifiuti urbani domestici che vengono smaltiti per mezzo del servizio comunale asporto rifiuti dopo che l'utente abbia separato in modo differenziato i materiali recuperabili, i rifiuti pericolosi e quelli ingombranti di origine domestica come definiti di seguito.

b) **Rifiuto secco recuperabile**: è costituito dal rifiuto raccolto per frazioni merceologiche omogenee, destinato al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima. Comprende le

seguenti frazioni merceologiche: carta, cartone leggero e cartoni, vetro, bottiglie e flaconi in plastica puliti, lattine e contenitori di latta per alimenti, stracci e indumenti usati.

Nel caso in cui sia attivato il servizio di raccolta della plastica estesa, rientrano nella definizione di "rifiuto secco recuperabile" le seguenti tipologie di imballaggi in plastica, purché non contaminati da sostanze pericolose, materiale estraneo o residui alimentari: film e pellicole da imballaggio; gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso; blister e contenitori rigidi e formati a sagoma; scatole e buste per il confezionamento di vestiti; sacchi, sacchetti e buste; vasi per vivaisti; barattoli per confezionamento di prodotti vari; flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, persona, cosmetici e acqua distillata; bottiglie per acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte ecc; flaconi dispensatori di sciroppi, creme, salse, yogurt ecc; confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere; buste e sacchetti per alimenti in genere; vaschette porta uova; vaschette per alimenti, carne e pesce; vaschette/barattoli per gelati; contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert; reti per frutta e verdura; barattoli per alimenti in polvere; contenitori vari per alimenti per animali; coperchi; cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere.
Non sono comprese le reggette per legatura pacchi.

2.1.1.2 FRAZIONE ORGANICA:

Sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili. A loro volta si suddividono in:

verde (comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante, ecc.);

umido (comprende scarti di cucina e modiche quantità di verde o di pura cellulosa come carta assorbente, fazzoletti di carta ecc.)

2.1.2. Rifiuti ingombranti e beni durevoli

2.1.2.1 I rifiuti ingombranti di origine domestica sono costituiti dai rifiuti provenienti da abitazioni civili come definiti dal D.Lgs 22/97, beni di consumo di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, beni di consumo durevole provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili.

2.1.2.2 I beni durevoli sono costituiti dai rifiuti di origine domestica provenienti da civili abitazioni come definiti dall'art. 44 D.Lgs. 22/97 e s.m.i.: frigoriferi, surgelatori, televisori, congelatori, computer; lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria ed in generale grandi e piccoli elettrodomestici.

2.1.3. I Rifiuti urbani particolari

Sono rifiuti particolari i rifiuti per i quali sia ritenuto opportuno attivare una raccolta separata per ridurre le caratteristiche di pericolosità del rifiuto, la potenzialità inquinante dello stesso o che per natura o tipologia necessitino della attivazione di particolari forme di recupero. Di seguito sono elencati a titolo esemplificativo alcuni dei rifiuti che normalmente rientrano tra i rifiuti particolari.

2.1.3.1 Batterie e pile, accumulatori al piombo, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T e/o F (quali: prodotti per il giardinaggio domestico; prodotti per la piccola manutenzione e lavori domestici; prodotti per l'attività del tempo libero ed hobbistica; prodotti per la pulizia della casa, delle suppellettili, degli indumenti, detersivi, ipoclorito di sodio, acido cloridrico, acido solforico, liscive; prodotti per la disinfestazione domestica quali antiparassitari, insetticidi; termometri al mercurio; combustibili solidi e liquidi), tubi al neon, oli minerali (oli esauriti da motore, trasmissioni e ingranaggi), pneumatici, inerti, oli e grassi vegetali e indumenti usati (abiti, maglieria, scarpe, borse cappelli ecc.).

2.1.3.2 Accessori per l'informatica come di seguito definiti: gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto di inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi.

2.2. Rifiuti urbani esterni che si suddividono in:

2.2.1 Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

2.2.2 Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade e aree pubbliche o su strade ed aree private soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

2.2.3 Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini e parchi;

2.2.4 Rifiuti cimiteriali: provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale come verde e rifiuti assimilati. I rifiuti di estumulazione ed esumazione sono inoltre definiti dal D.P.R. 15/7/2003 nr 254 quali rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione e tumulazione.

2.3. Rifiuti speciali: che si suddividono in:

2.3.1 Rifiuti di attività agricole e agro-industriali;

- 2.3.2 Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- 2.3.3. Rifiuti da lavorazioni industriali;
- 2.3.4 Rifiuti da lavorazioni artigianali;
- 2.3.5 Rifiuti da attività commerciali;
- 2.3.6 Rifiuti da attività di servizio;
- 2.3.7 Rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- 2.3.8 Rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- 2.3.9 Macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 2.3.10 Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Articolo 3 – Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani

1 Sono rifiuti assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e aree adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, per i quali il Comune determina l'assimilazione ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 22/1997.

2 Fermo restando il divieto di assimilazione dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie e sottocategorie previste per i rifiuti domestici

3 All'entrata in vigore del provvedimento statale, di cui all'art. 18 comma 2 lettera d) del D.Lgs 22/1997, il Comune provvede a determinare i limiti di assimilazione nel rispetto dei criteri individuati nel provvedimento stesso.

4 In via transitoria, nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 57 comma 1 del D.Lgs 22/1997 sono assimilati agli urbani i rifiuti elencati al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27/07/1984, integrati con le voci: "accessori per l'informatica", "mondiglia" (prodotta dalla potabilizzazione, da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) e "rifiuti inerti nonché terreno". La lista completa dei rifiuti assimilati è riportata nell'allegato A al presente regolamento.

5 L'assimilazione dei rifiuti di cui al comma precedente avviene di norma senza limiti quantitativi. Il Gestore, nel caso in cui le modalità gestionali di asporto rifiuti messe in atto non risultino adeguate a gestire il servizio secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità o a causa della natura, qualità quantità e modalità di conferimento del rifiuto, può di volta in volta prevedere soglie quantitative diverse per specifiche tipologie di rifiuto previo invio al Comune di una relazione indicante i motivi della mancata assimilazione.

TITOLO II GESTIONE RIFIUTI URBANI

Articolo 4 – Gestione del servizio

1 La gestione del servizio riguarda le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani come definite dall'articolo 6 del D.Lgs 22/97

2 I servizi di cui al presente Regolamento sono gestiti dal Comune, in regime di privativa ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs 22/97 e s.m.i. nelle forme previste dal D.Lgs 267/2000. Sono esclusi dal regime di privativa i rifiuti assimilati destinati al recupero da parte del produttore ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs 22/97).

3 Le attività non domestiche di cui all'articolo 1, comma 3, che producono rifiuti che per qualità non sono da intendersi assimilati, hanno l'obbligo di provvedere direttamente o per mezzo di ditte autorizzate alla raccolta differenziata e allo smaltimento.

4 Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs 267/2000, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 21, comma 5 del D.Lgs n. 22/97 e s.m.i.

5 Nel contesto del presente Regolamento con il termine di "Gestore" si intende il soggetto terzo cui il Comune abbia affidato il servizio.

Articolo 5 – Soggetto Gestore

1. La gestione dei rifiuti in ambito comunale è affidata al Soggetto Gestore, con il quale il Comune deve sottoscrivere idoneo contratto di servizi.

2. Il Gestore esercita le seguenti funzioni:

- esecuzione del servizio asporto rifiuti e delle funzioni connesse;

- espletamento degli altri servizi di igiene ambientale di competenza comunale, se ed in quanto attribuiti al Gestore tramite il contratto di servizi.
 - applicazione e riscossione della tariffa e funzioni connesse, ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13, del D.Lgs 22/1997.
3. Il Comune e il Gestore collaborano al fine di provvedere ad assicurare quanto necessario, in diritto e in fatto, all'intera attività di gestione dei rifiuti urbani e a vigilare sull'osservanza del contratto di servizi. Le forme ed i modi di cooperazione tra Comune e Gestore sono definiti nel contratto di servizio stesso.

Articolo 6 – Istituzione della Tariffa di igiene ambientale

1. I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani sono coperti con un'entrata tariffaria individuata ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 22/1997 e del DPR 158/1999.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
3. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno il Gestore è tenuto a fornire al Comune la bozza del Piano Finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e, entro il 31 ottobre di ogni anno, la versione definitiva da sottoporre all'approvazione dell'organo competente.

Articolo 7 – Associazioni di volontariato

- 1 Ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.Lgs. 22/97, il Comune può avvalersi nell'attività di gestione dei rifiuti della collaborazione delle associazioni di volontariato.
- 2 Il Comune può stipulare apposite convenzioni con enti e associazioni di volontariato senza fine di lucro allo scopo di consentire alle stesse l'esercizio sul territorio delle attività di recupero di frazioni differenziate di rifiuti.
- 3 L'associazione convenzionata è tenuta a rispettare le norme igienico sanitarie generali previste dal presente regolamento nonché a garantire adeguate condizioni di sicurezza durante le operazioni di conferimento da parte dei cittadini nonché durante le operazioni di raccolta, stoccaggio e trasporto.

Articolo 8– Aree territoriali coperte dal servizio e punti di raccolta

- 1 La raccolta di rifiuti urbani ed assimilati è obbligatoria su tutto il territorio comunale e deve essere effettuata secondo la zonizzazione dei servizi, la distribuzione territoriale delle Isole Ecologiche (ISE) per la raccolta differenziata, dei punti di conferimento dei rifiuti con sistemi multiutenza (presscontainer) e dei Bio-point (BPT) per la raccolta dell'organico.

Articolo 9 – Orari e frequenza di raccolta

- 1 Gli orari e la frequenza di raccolta dei vari tipi di rifiuti, fatte salve esigenze di viabilità e di contratto di lavoro, sono oggetto di accordi tra Comune e Gestore e possono essere variati per garantire la massima razionalità ed economicità del servizio.

Articolo 10 – Tipologia della Raccolta

- 1 In conformità alle norme contenute nel D.Lgs 5 febbraio 1997, n° 22 e s.m.i., la raccolta è orientata alla separazione delle diverse frazioni che compongono i rifiuti urbani.
- 2 Sulla base del tipo di utenza, dell'accessibilità e della conformazione urbanistica delle varie zone territoriali e delle modalità di raccolta, il Gestore mette a disposizione un idoneo numero di contenitori per la raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani.

Articolo 11 – Posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata / modalità di raccolta a domicilio

- 1 Il Comune determina il posizionamento su aree pubbliche o di pubblico accesso:
 - delle isole ecologiche (ISE) per la raccolta differenziata;
 - dei sistemi multiutenza (presscontainer);
 - dei Bio-point (BPT) per il conferimento del rifiuto organico, integrativi rispetto a quelli posizionati nelle ISE;
 - dei contenitori per la raccolta dei farmaci e pile presso farmacie, negozi ecc;
 - dei contenitori per la raccolta degli accessori per l'informatica presso attività commerciali, industriali e di servizi, scuole e locali pubblici.
 - dei punti di conferimento per la raccolta differenziata a domicilio, su prenotazione, con contenitore (es. per rifiuto verde) oppure senza contenitore (es. rifiuti ingombranti e beni durevoli ecc).

2 Per le utenze domestiche che usufruiscono del servizio domiciliare (porta a porta), di norma il conferimento del rifiuto secco residuo tramite bidoncino e dei rifiuti recuperabili (plastica, carta, vetro), contenuti in sacchi, pacchi o piccoli contenitori, avviene in corrispondenza dell'ingresso dell'abitazione sulla strada pubblica. Per motivi di efficienza ed economicità del servizio il Gestore, previa autorizzazione dell'Amministrazione, può introdurre dei punti di conferimento predefiniti del rifiuto secco residuo tramite cassonetto personalizzato. In tal caso devono essere introdotte apposite riduzioni tariffarie, da concordare fra il Gestore e l'Amministrazione, per gli utenti che risultino penalizzati da tale scelta in termini di distanze da percorrere per raggiungere il punto di conferimento. I costi derivanti dalle riduzioni tariffarie saranno interamente a carico del Gestore e non potranno essere inserite nel piano finanziario.

3 Nel caso di vicoli stretti o in altri casi in cui il Gestore, in accordo con il Comune, lo ritenga necessario per la miglior funzionalità ed economicità del servizio, i contenitori devono essere collocati vicino all'accesso alla strada principale o in altra posizione, secondo le indicazioni fornite dal Comune.

Articolo 12 – Autorizzazione all'accesso presso aree private

3 Qualora per particolari motivi ed in accordo con i proprietari il punto di conferimento dei rifiuti sia stato individuato in area privata, il Gestore ha diritto all'accesso alla proprietà al fine di poter effettuare il servizio. L'utente deve altresì posizionare il cassonetto in un punto ben definito in modo da dimostrare inequivocabilmente la volontà di usufruire del servizio di raccolta.

4 Ove l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il Gestore è esonerato dall'obbligo della raccolta finché perdura l'impedimento o l'ostacolo.

Articolo 13 – Regole generali di comportamento

1 I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nella normativa vigente.

2 Chiunque conferisca il rifiuto deve attenersi alle seguenti regole generali:

- gli sportelli dei contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere lasciati chiusi dopo l'uso;
- il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- i rifiuti devono essere esposti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene eseguita la raccolta;
- se il conferimento è fatto tramite sacchi, questi devono essere ben chiusi;
- chi conferisce il rifiuto per mezzo di contenitori è tenuto a mantenere gli stessi puliti e decorosi;
- in caso di servizio domiciliare, il conferimento deve avvenire, di norma, su area pubblica nel punto più prossimo alla sede stradale che sia comunque idoneo ad evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione; nel caso in cui l'individuazione del punto di conferimento ottimale sia complessa o controversa, il produttore deve attenersi alle indicazioni impartite dal Gestore nel rispetto del presente regolamento;
- nel caso di vicoli stretti o in altri casi in cui il Gestore, in accordo con il Comune, lo ritenga necessario per la miglior funzionalità ed economicità del servizio, i contenitori devono essere collocati vicino all'accesso alla strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Comune;
- gli oggetti taglienti o acuminati, se conferiti in sacchi, devono essere protetti in modo da evitare danni agli operatori della raccolta. Tali oggetti devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità;
- il conferimento dei rifiuti per i quali è previsto l'uso di apposito contenitore può essere fatto solo all'interno del contenitore stesso; pertanto non è possibile conferire il rifiuto sfuso o in sacchi, salvo diversa indicazione del Gestore;
- le ceneri, comunque spente e fredde, e qualsiasi altro materiale polverulento deve essere conferito chiuso in sacchi.

3 In particolare è vietato:

- l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, ivi comprese le sponde e l'alveo dei canali e corsi d'acqua, come pure l'immissione dei rifiuti nelle acque superficiali (art. 14 del D.LGS. 22/1997);
- l'abbandono e il deposito dei rifiuti nelle aree destinate alla raccolta, al di fuori degli specifici contenitori;
- il conferimento e/o l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto compresi i rifiuti particolari, anche se in sacchi perfettamente sigillati, al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente previsti o, comunque, in difformità da quanto previsto dal sistema di raccolta;
- l'esposizione di rifiuti sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni di raccolta pubblicizzati agli utenti;
- trattare, bruciare, depositare o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, eliminare i rifiuti sul proprio fondo, bruciandoli all'aperto, sotterrando o facendoli marcire, fatto salvo il compostaggio se praticato nelle modalità indicate al successivo art. 23; è fatta salva inoltre la combustione di scarti vegetali secchi, purché fatta in zona agricola ad una distanza di almeno m.100 da fabbricati o strade;

- ogni forma non autorizzata di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta di competenza del servizio pubblico;
- il conferimento al servizio pubblico di rifiuti indifferenziati o comunque contenenti significative quantità di rifiuto differenziabile; è inoltre vietato il conferimento nei contenitori o nei circuiti destinati alla raccolta del rifiuto residuo di rifiuti differenziati o comunque contenenti significative quantità di rifiuto differenziabile;
- mescolare ai rifiuti residui sostanze escluse dal servizio;
- il conferimento al servizio di rifiuti speciali non assimilati per i quali non sia stato istituito servizio pubblico integrativo;
- il conferimento al servizio di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- il conferimento di materiali accesi o non completamente spenti quali ceneri, scorie od altri oggetti e sostanze in stato incandescente oppure ardente;
- il conferimento di rifiuti liquidi, salvo nei casi espressamente previsti dal regolamento e dal sistema di raccolta;
- il conferimento di rifiuti sciolti o inseriti in sacchetti non ben chiusi o che, più in generale, abbiano caratteristiche tali da complicare le operazioni di raccolta o provocare danni;
- il conferimento all'interno dei contenitori o sacchi del servizio domiciliare di materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, di rifiuti non assimilati e/o tossici e nocivi;
- il conferimento di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti o che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- introdurre materiali ingombranti tali da poter inceppare il sistema della bocca di conferimento e di compattazione dei sistemi multiutenza o delle isole interrate;
- il conferimento di rifiuti diversi da quelli a cui i contenitori o sistemi di raccolta sono destinati, o più in generale il conferimento di rifiuti con modalità diverse da quelle individuate e comunicate da parte del Gestore;
- il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
- il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso.
- Il conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta;
- l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico tramite l'abbandono di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, o lo spandimento di olio e simili;
- il danneggiamento o l'imbrattamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti anche causato dall'inserimento di materiali ingombranti o comunque non idonei nelle bocche dei contenitori;
- lo spostamento dei contenitori da parte di personale non autorizzato o più in generale l'uso improprio degli stessi;
- affiggere manifesti o locandine di qualsiasi tipo sui contenitori in assenza di autorizzazione;
- il tenere condotte che intralcino o ritardino l'opera degli addetti al servizio;
- cedere a terzi la tessera magnetica di riconoscimento o comunque utilizzarla in modo improprio; la tessera magnetica di riconoscimento deve essere conservata con cura e, in caso di smarrimento, deve esserne fatta denuncia al Gestore entro le 48 ore successive;

4 Non viene considerato abbandono:

- il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare nei tempi e nei modi regolati dal presente Regolamento;
- il conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori previsti per il servizio di raccolta, purché il rifiuto conferito non sia di tipologia diversa da quella per la quale i contenitori stessi sono stati predisposti.

5 I produttori di rifiuti urbani ed assimilati hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dal Comune e dal Gestore necessarie a garantire il corretto conferimento dei rifiuti.

TITOLO III RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INTERNI

CAPO I DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA NON RECUPERABILE (RIFIUTO RESIDUO)

Articolo 14 – Dimensionamento cassonetti

1 Ogni utente domestico e NON domestico che detiene e/o occupa un'immobile presente sul territorio comunale è obbligato ad allacciarsi al servizio per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti attivato per legge dall'Amministrazione Comunale. L'utente deve dotarsi obbligatoriamente ed usufruire delle attrezzature quali cassonetti, tessera magnetica di riconoscimento, campane, contenitori in genere che, secondo il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune devono consentire, da una parte, all'utente di conferire correttamente al servizio pubblico i rifiuti in modo differenziato, dall'altra, al Gestore di rilevare puntualmente i dati sulla qualità e quantità dei rifiuti prodotti.

2 Utenze domestiche

2.1 Le zone a minore densità abitativa sono in genere servite con sistema domiciliare con cassonetto personalizzato. Il cassonetto personalizzato ha di norma capacità di 120 litri. L'assegnazione all'utente viene effettuata dal Gestore.

2.2 Le zone a maggiore densità abitativa sono servite con sistemi multiutenza, tipo presscontainer, atti a raccogliere i rifiuti provenienti da un numero elevato di utenze.

2.3 Per casi particolari, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, in deroga a quanto indicato ai punti 2.1, 2.2 l'utente può rispettivamente essere allacciato al sistema multiutenza o essere dotato di un cassonetto personalizzato .

3 Utenze non domestiche

3.1 Il dimensionamento dei cassonetti personalizzati per i rifiuti residui e speciali assimilati è determinato in base alla categoria di utenza normalizzata/codice di attività della Camera di Commercio e alla potenziale produzione di rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente regolamento. Il volume deve essere tale da garantire mediamente lo stoccaggio del rifiuto da smaltire prodotto dall'attività in una settimana.

3.2 Nelle zone a maggiore densità abitativa per le quali è prevista per le utenze domestiche la raccolta con un sistema multiutenza tipo presscontainer, le utenze non domestiche, la cui produzione di rifiuto residuo non sia superiore a quella tipicamente attribuibile alle utenze domestiche, possono essere allacciate a questo servizio.

3.3 A suo insindacabile giudizio, il Gestore può prendere in considerazione eventuali richieste di modifica del volume del cassonetto assegnato in base ad elementi oggettivi emersi durante l'effettuazione del servizio di raccolta, ferma restando la verifica della corretta separazione dei materiali riciclabili.

3.4 In occasione della chiusura della posizione tributaria l'utente deve consegnare contemporaneamente anche i transponder. In caso contrario sarà addebitato il costo del materiale sul saldo della tariffa.

Articolo 15 – Cassonetto personalizzato

1 Per le utenze domestiche delle zone a minore densità abitativa e per la maggior parte delle utenze non domestiche, è prevista l'assegnazione di uno o più cassonetti personali di capacità comprese fra 120 e 30.000 litri. Tali attrezzature devono essere utilizzate secondo le seguenti modalità:

- i rifiuti residui devono essere conferiti all'interno dei contenitori assegnati dal Gestore. Su richiesta o per motivate esigenze, i suddetti contenitori potranno essere dotati di un sistema di chiusura a chiave fornita dal Gestore;
- i contenitori devono essere collocati all'interno della proprietà ed in numero sufficiente, in modo tale da contenere, secondo le frequenze di svuotamento previste dal programma del servizio asporto rifiuti, tutti i rifiuti residui prodotti nell'arco della settimana. I luoghi individuati in proprietà privata per il posizionamento dei contenitori durante le operazioni di riempimento, devono essere scelti in modo da evitare, in prossimità di abitazioni e di negozi, odori sgradevoli, rumore e polvere. In particolare i contenitori non devono essere collocati direttamente sotto ed accanto ad aperture finestrate. I punti di raccolta devono essere mantenuti costantemente puliti da parte degli assegnatari responsabili dei cassonetti;
- l'intera quantità del rifiuto residuo prodotto deve essere conferita al servizio pubblico, chiuso in idonei sacchetti di plastica o carta in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e depositati a loro volta nel cassonetto assegnato dal Gestore;
- non possono essere introdotti rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- il peso di ogni contenitore a pieno carico deve essere tale da permetterne le normali operazioni di movimentazione e svuotamento nell'autocompattatore da parte degli operatori del servizio. Non possono essere utilizzate attrezzature per la compattazione del rifiuto residuo all'interno del cassonetto stesso. L'utente deve comunque ottimizzare il grado di riempimento del cassonetto personalizzato riducendo opportunamente il volume dei rifiuti residui prima del loro conferimento nel cassonetto, garantendo altresì la permanente chiusura del coperchio;

- la manutenzione, la cura, la pulizia dei contenitori di cui al comma 1. del presente articolo sono a carico dell'assegnatario. Il Gestore potrà garantire tali servizi addebitandoli direttamente alle utenze richiedenti;
- qualora i contenitori fossero danneggiati in modo tale da compromettere le loro funzionalità di base e/o la sicurezza dell'utente e degli operatori della raccolta, la riparazione e manutenzione viene eseguita dal Gestore con l'attribuzione delle spese a carico dell'assegnatario nel caso in cui esso sia responsabile del danno;
- se i contenitori sono bruciati o danneggiati irreparabilmente, si deve procedere alla loro immediata sostituzione, entro e non oltre le 48 ore successive al rilievo del danno, secondo le procedure indicate dal Gestore. La stessa cosa dicasi in caso di furto da documentare con copia della denuncia. La riconsegna del cassonetto non è soggetta ad addebito nel caso in cui non siano attribuibili responsabilità al detentore del contenitore.

2 Svuotamento

- La sera prima della giornata settimanale di raccolta, i cassonetti personalizzati saranno posizionati per lo svuotamento a cura dell'utente, con il coperchio chiuso, SOLO quando siano pieni, sul suolo pubblico antistante la propria abitazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 2, in merito all'eventuale individuazione di punti di conferimento predefiniti.
- Per lo svuotamento i contenitori devono essere collocati in modo tale da non ostacolare o rendere pericoloso il transito veicolare e pedonale. Tutti i contenitori devono essere accessibili agli operatori e/o agli automezzi utilizzati per il servizio di asporto.
- Dopo lo svuotamento i contenitori devono essere riportati dagli assegnatari al più presto, e comunque non oltre le ore 21.00 dello stesso giorno, all'interno della proprietà privata.
- I contenitori di maggiore capacità (da 1000 lt. o 30.000 lt) devono essere comunque accessibili agli automezzi del servizio in modo tale che gli operatori li possano raggiungere percorrendo le vie più brevi e più agibili. In presenza di accessi adeguati per gli automezzi, il Gestore può decidere di eseguire le operazioni di asporto rifiuti con gli automezzi, all'interno delle proprietà private. In tale caso, nelle giornate e limitatamente all'orario previsto per la raccolta, i cancelli di accesso alle proprietà dovranno rimanere aperti.
- I sacchi/sacchetti conferiti fuori dai cassonetti vengono raccolti dal Gestore che rileva l'infrazione. Il Gestore attiva la procedura di controllo per individuare il responsabile e procedere con richiami personali e/o con l'elevazione di eventuali sanzioni da parte di personale preposto.
- In caso di maltempo l'assegnatario ha l'obbligo di verificare e, se necessario, ripristinare l'accessibilità dei mezzi ai contenitori, liberando i percorsi da neve o ghiaccio.

Articolo 16 – Sistemi multiutenza tipo presscontainer

1 Per le zone a maggiore densità abitativa, condomini, centri residenziali popolari caratterizzati anche dalla presenza di attività economiche, è previsto un sistema tecnologico integrato che consente di garantire il sistema di identificazione e pesatura dei rifiuti prodotti.

2 L'utente, dotato di apposita tessera magnetica di riconoscimento, può disporre liberamente del servizio in quanto il conferimento è di tipo autonomo. Tuttavia, l'Amministrazione, ove ne ravvisi l'interesse pubblico, in accordo col Gestore, può fissare orari nei quali il conferimento è vietato.

3 Le tessere magnetiche di riconoscimento sono consegnate dal Gestore contestualmente all'apertura della posizione contributiva. Ogni utente ha diritto ad una sola tessera magnetica di riconoscimento. Eventuali tessere aggiuntive sono fornite dal Gestore a pagamento. In caso di smarrimento o danneggiamento il Gestore sostituisce la tessera magnetica con addebito dei costi all'utente. In caso di furto documentato da denuncia o di malfunzionamento non derivante da uso improprio o cattiva manutenzione da parte dell'utente, la sostituzione è gratuita.

4 I sistemi multiutenza posizionati sul territorio possono essere indistintamente utilizzati dagli utenti assegnatari di tale servizio.

5 L'intera quantità del rifiuto residuo prodotto deve essere conferita nei presscontainer chiusa in idonei sacchetti di plastica o carta, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

6 È vietato:

- introdurre materiali ingombranti tali da poter inceppare il sistema della bocca di conferimento e di compattazione;
- affiggere manifesti o locandine di qualsiasi tipo sui contenitori

7 Nel caso in cui il presscontainer non sia presente per operazioni di svuotamento o non sia funzionante, l'utente potrà conferire i rifiuti nel presscontainer più vicino.

8 In occasione della chiusura della posizione tributaria l'utente deve consegnare contemporaneamente anche l'attrezzatura per la raccolta rifiuti. In caso contrario sarà addebitato il costo del materiale sul saldo ARSU.

CAPO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO
DELLA FRAZIONE SECCA RECUPERABILE

Articolo 17 – Raccolta differenziata: definizione

1 Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f del D.Lgs 22/97 per raccolta differenziata si intende la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima.

2 Utenze domestiche

2.1 Le zone a minore densità abitativa sono in genere servite con il sistema di raccolta domiciliare (porta a porta).

2.2 Le zone a maggiore densità abitativa sono in genere servite con sistemi multiutenza, tipo isole ecologiche con contenitori interrati o fuori terra.

3 Utenze non domestiche

3.1 Il dimensionamento dei cassonetti personalizzati per i rifiuti recuperabili viene determinato sulla base della produzione di rifiuti assimilati agli urbani dichiarata dall'utenza. Il volume dei cassonetti deve essere tale da garantire mediamente lo stoccaggio del rifiuto da smaltire prodotto dall'attività in una settimana.

3.2 Nelle zone in cui le utenze domestiche sono servite da isole ecologiche, le utenze non domestiche ordinarie, la cui produzione di rifiuto recuperabile non è superiore a quella tipicamente attribuibile alle utenze domestiche, possono essere allacciate a questo servizio.

3.3. Il Gestore può prendere in considerazione eventuali richieste di modifica del volume del cassonetto assegnato in base ad elementi oggettivi emersi durante l'effettuazione del servizio di raccolta, ferma restando la verifica della corretta separazione dei materiali riciclabili.

Articolo 18 – Obblighi dei produttori

1 Con l'istituzione della raccolta differenziata dei rifiuti, gli utenti hanno l'obbligo di separare i rifiuti già sul luogo di produzione.

2 L'utente è tenuto a conferire i rifiuti recuperabili, separati per frazione merceologica e privi di impurità, avvalendosi delle strutture e dei servizi dedicati.

3 Solo in caso di adesione al compostaggio domestico, non sussiste l'obbligo della consegna al servizio pubblico del rifiuto umido organico di cucina e di quello verde del giardino/orto.

4 Sono esclusi dall'obbligo della consegna al servizio pubblico i rifiuti prodotti dalle attività non domestiche destinati al recupero o al riciclaggio da parte del produttore.

5 Qualora i contenitori per la raccolta differenziata risultino pieni, l'utente deve servirsi di altro contenitore dello stesso tipo posizionato in un'altra isola ecologica. In caso contrario deve riportare con sé i materiali riciclabili nella propria abitazione.

6 I contenitori interrati o fuori terra per la raccolta delle frazioni recuperabili devono essere chiusi dopo l'uso.

Articolo 19 – Composizione dell'isola ecologica

1 Per isola ecologica si intende una zona non recintata e non presidiata dotata di contenitori, anche interrati, per il conferimento delle principali frazioni di rifiuto secco recuperabile, rifiuto umido organico di cucina e rifiuti pericolosi T e/o F. La composizione di un'isola ecologica può variare a seconda della zona, dello spazio disponibile, del tipo e del bacino di utenza. Di norma i contenitori posizionati nelle isole ecologiche sono destinati a raccogliere i seguenti tipi di rifiuto:

- carta – cartone
- vetro
- imballaggi in plastica e metallo
- frazione organica umida
- rifiuti etichettati con T e/o F

2 I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

3 I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di rischi di natura igienico-sanitaria.

4 La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

5 Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi, gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori devono essere lasciati liberi da veicoli di ogni genere.

6 Il posizionamento delle isole ecologiche è stabilito dal Comune in accordo con il Gestore..

Articolo 20– Modalità per il conferimento

1 Il conferimento dei rifiuti recuperabili deve rispettare le seguenti regole:

- il rifiuto deve essere privo di impurità;
- i contenitori per liquidi, vetro, bottiglie e flaconi in plastica, devono essere preventivamente svuotati dal proprio contenuto;
- i contenitori di plastica e alluminio devono essere ridotti di volume e/o appiattiti per ottimizzare la capacità di stoccaggio;
- le diverse tipologie di plastica raccolte non devono essere contaminate da sostanze pericolose, materiale estraneo o residui alimentari;
- il cartone deve essere conferito appiattito e ridotto di volume in modo tale da occupare il minore spazio possibile.

2 Utenze Domestiche

2.1 Conferimento nelle Isole Ecologiche

2.1.1 Il rifiuto deve essere conferito in modo differenziato esclusivamente all'interno degli appositi contenitori, interrati o fuori terra, riservati alle diverse frazioni di rifiuto.

2.2 Raccolta domiciliare (porta a porta)

2.2.1 L'utente dovrà esporre il rifiuto recuperabile secondo il calendario previsto davanti alla propria abitazione la sera prima del giorno di raccolta.

2.2.2 Il vetro deve essere conferito all'interno di idonei contenitori, che possono essere forniti dal Gestore.

2.2.3 Carta e cartone vengono di norma conferiti legati in pacchi, confezionati in cartoni o sacchi di carta. Il Gestore può prescrivere anche il conferimento della frazione cellulosica in specifici contenitori opportunamente contrassegnati.

2.2.4 Per la frazione plastica e metalli il conferimento avviene in sacchi.

2.2.5 In ogni caso i sacchi contenenti plastica e metalli e i pacchi della frazione cellulosica conferiti al servizio domiciliare devono essere di peso complessivo non superiore a 20 kg.

2.2.6 Qualora il materiale conferito non sia conforme alla tipologia raccolta il Gestore è tenuto a non ritirare il materiale lasciando apposito avviso all'utente.

3 Utenze non domestiche

3.1 Il rifiuto deve essere conferito in modo differenziato in contenitori personalizzati posizionati di norma in aree private o, in caso di necessità, in aree pubbliche adibite all'apposito servizio. In quest'ultimo caso ciascun contenitore deve essere provvisto di idonea chiusura per garantire il conferimento della sola utenza NON domestica ad esso allacciata.

3.2 Piccole attività economiche con limitata produzione di rifiuto secco riciclabile assimilabile alla produzione domestica, per le quali non è giustificabile economicamente e operativamente l'attivazione del servizio personalizzato, qualora siano ubicate in zone servite dal sistema multiutenza possono conferire il rifiuto nei contenitori delle isole ecologiche; qualora invece siano ubicate in zone servite dal sistema domiciliare possono conferirlo secondo le modalità proprie del sistema stesso.

3.3 La raccolta della plastica estesa è effettuata a domicilio, con sacchi trasparenti o contenitori a svuotamento meccanizzato di adeguata volumetria. Nel caso di conferimento in sacchi il peso complessivo non deve essere superiore a 20 kg.

3.4 Il servizio di raccolta del cartone è effettuato a domicilio. I cartoni appiattiti dovranno essere introdotti in uno o più cartoni più grandi e posizionati in modo ordinato nei punti che saranno concordati con il Gestore, senza arrecare intralcio alle persone o alla viabilità. Solo nel caso in cui le quantità lo rendano necessario il servizio è effettuato con cassonetto. Nel caso di conferimento senza cassonetto il peso complessivo di ciascun cartone non deve superare i 20 kg.

3.5 Per materiali leggeri quali carta e plastica il volume massimo conferibile senza contenitori a svuotamento meccanizzato ammonta a 1 mc. per conferimento.

3.6 In occasione della chiusura della posizione tributaria l'utente deve consegnare contemporaneamente anche i transponder dei cassonetti per la raccolta dei recuperabili. In caso contrario sarà addebitato il costo del materiale sul saldo ARSU

CAPO III DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA

Articolo 21 – Rifiuto umido. Modalità per il conferimento

1 Il servizio per la raccolta del rifiuto organico é attivato obbligatoriamente per tutti i grandi utenti NON domestici / esercizi pubblici, alberghi, ristoranti, pizzerie, ortofrutta, negozi di alimentari bar, etc., che producono scarti alimentari assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani.

2 Sono allacciati obbligatoriamente al servizio gli utenti domestici che NON dichiarano al Gestore di compostare in proprio gli scarti alimentari.

3 Il rifiuto umido deve essere raccolto con sacchetti a perdere del tipo indicato dal gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale.

4 Il sacchetto deve essere poi conferito ben chiuso in cassonetti che consentono lo stoccaggio provvisorio del rifiuto.

5. Utenze domestiche.

5.1 Per le utenze domestiche il cassonetto per la raccolta dell'umido è assegnato ad un gruppo di edifici e/o utenti ben definito ed è dotato di serratura che consente all'utente di conferire liberamente 24 ore su 24 utilizzando la chiave.

5.2 Il sacchetto di raccolta del rifiuto umido deve essere portato, a cura dell'utente domestico, nel cassonetto multiutenza prestabilito.

5.3 La pulizia e l'igienizzazione dei soli cassonetti per la raccolta dell'umido dedicati alle utenze domestiche e posizionati nei punti prestabiliti (Bio-point) è curata direttamente dal Gestore secondo il programma definito annualmente.

5.4 In occasione della chiusura della posizione tributaria l'utente deve restituire anche la chiave per il cassonetto dell'umido assegnata. In caso contrario sarà addebitato il costo della stessa sul saldo ARSU.

5.5. Le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in grandi utenze domestiche e piccole e medie utenze domestiche.

5.5.1. Grandi utenze domestiche

5.5.1.1 Sono gli edifici singoli o gruppi di edifici integrati in un'unica area delimitata, nei quali risiedono normalmente utenze domestiche tipo condomini o comunità di persone che raggiungono una massa critica di produzione settimanale di rifiuto organico, tale da rendere opportuna ed economicamente vantaggiosa l'attivazione di un servizio con cassonetto personalizzato multiutenza.

5.5.1.2 Uno o più cassonetti per la raccolta del rifiuto umido può/possono essere posizionato/i:

- a) stabilmente presso l'Isola Ecologica;
- b) stabilmente in idonei punti denominati Bio-point (BPT);
- c) temporaneamente sul suolo privato dei singoli edifici per il riempimento da parte degli utenti e quindi essere posizionato/i a cura dell'utente, sul Bio-point (BPT) prestabilito la sera prima del giorno di raccolta.

5.5.1.3 Nel caso in cui le condizioni ambientali e gli spazi a verde lo consentano, anche le famiglie che risiedono in edifici a media/alta densità abitativa possono richiedere l'esonero dal servizio di raccolta del rifiuto umido se intendono effettuare il compostaggio domestico in comunità. In questo caso, unitamente alla richiesta di esonero, deve essere consegnata al Gestore anche copia del verbale dell'assemblea condominiale che lo autorizza.

5.5.2. Piccole e medie utenze domestiche

5.5.2.1 Sono le famiglie che abitano in edifici che non raggiungono la massa critica di produzione settimanale di organico tale da giustificare operativamente ed economicamente l'attivazione del servizio a domicilio.

5.5.2.2 Uno o più cassonetti per la raccolta del rifiuto umido può/possono essere posizionato/i:

- a) stabilmente presso l'Isola Ecologica;
- b) stabilmente in idonei punti denominati Bio-point (BPT).

6 Utenze non domestiche

6.1 Per tutte le attività economiche/esercizi pubblici, che producono direttamente o indirettamente rifiuto umido durante lo svolgimento della propria attività, il servizio è obbligatorio senza possibilità di esonero, in quanto la particolare composizione merceologica del rifiuto organico non consente un'ottimale pratica del compostaggio in proprio.

6.2 E' vietato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge utilizzare gli scarti umidi per la alimentazione di animali da allevamento.

6.3 Sono esclusi i rifiuti umidi derivanti da scarti di produzione per i quali i produttori sono tenuti in proprio al recupero/smaltimento, non assimilati agli urbani.

6.4 Per le utenze non domestiche il cassonetto è posizionato su suolo privato per il riempimento da parte dell'utenza e deve essere successivamente posizionato dall'utente su suolo pubblico in prossimità della sede dell'attività, per lo svuotamento, il giorno prima di quello previsto dal calendario di raccolta.

6.5 In casi particolari, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il cassonetto personalizzato può essere posizionato permanentemente in un BPT o presso l'Isola Ecologica più vicina.

6.6 La pulizia e l'igienizzazione dei cassonetti in dotazione alle utenze non domestiche, anche se posizionati sui Bio-point, è a carico delle utenze stesse.

Articolo 22 – Rifiuto verde. Modalità per il conferimento

1 Il servizio di raccolta dei rifiuti verdi prodotti sul territorio comunale è un servizio per tutte le utenze domestiche che non possono riutilizzare tali rifiuti, completamente o in parte, con la pratica del compostaggio domestico, ed intendono conferirli al servizio pubblico, oltre che per le utenze non domestiche. L'utente può richiedere l'attivazione del servizio a pagamento di asporto a domicilio, dotandosi di idonei cassonetti personalizzati da 240 litri con transponder per l'identificazione, forniti esclusivamente dal Gestore.

2 Il rifiuto verde, costituito da: erba, foglie, potature di siepi, fiori recisi, ortaggi e simili, conferibile al servizio pubblico mediante cassonetto personalizzato, deve essere introdotto sfuso nel cassonetto, oppure, nel caso di ramaglie, legato in fasci.

3 È ammesso il conferimento di un sacco o di due fascine legate, di diametro non superiore a 50 centimetri e di lunghezza massima pari a 1,2 metri, oltre al contenuto del cassonetto del verde.

4 Per consentire le normali operazioni di svuotamento dei contenitori personalizzati, gli utenti devono collocare i medesimi, la sera prima del giorno prestabilito dal piano comunale per la raccolta, in prossimità della propria abitazione sul suolo pubblico, così da agevolare le operazioni di caricamento e svuotamento da parte del personale addetto.

5 Per lo svuotamento i contenitori devono essere collocati in modo tale da non ostacolare o rendere pericoloso il transito veicolare e pedonale. Tutti i contenitori devono essere accessibili agli operatori e/o agli automezzi utilizzati per il servizio di asporto.

6 Dopo lo svuotamento, i contenitori devono essere riportati al più presto all'interno della proprietà privata a cura degli assegnatari, e comunque non oltre le ore 21 del giorno di raccolta.

7. E' vietato mescolare i rifiuti verdi con qualsiasi altro tipo di rifiuto ed in particolare con sassi, ghiaia, vetro, materiali ferrosi, sacchetti di plastica etc. che possono procurare danni agli operatori addetti alla raccolta ed alle attrezzature utilizzate per la triturazione ed il riciclaggio.

8. Rifiuti inquinati da materiale estraneo, come indicato al punto precedente, non saranno raccolti.

9 In ogni caso non saranno raccolti manualmente, in conformità con quanto previsto dalla L.626/94, sacchi di peso superiore a 20 Kg e, nel caso di conferimento di sacchi pesanti, la ditta esecutrice è obbligata a lasciare apposito avviso all'utente.

10. La raccolta di quantità eccedenti su richiesta dell'utente è soggetta a specifico addebito da parte del Gestore.

11 Come indicato all'art. 26 è previsto un servizio di raccolta, a domicilio, su prenotazione, di rifiuti verdi ingombranti quali ramaglie, arbusti, potatura di cespugli.

Articolo 23 – Compostaggio domestico

1 Il Comune consente e promuove il compostaggio in proprio del rifiuto umido di cucina unitamente al rifiuto verde del giardino/orto direttamente nella proprietà privata per le sole utenze domestiche.

2 Gli utenti che presentano formale dichiarazione secondo le modalità previste dal Comune unitamente al Gestore, hanno diritto alla riduzione prevista dall'art. 59, comma 5, del presente regolamento. Gli utenti che praticano il compostaggio domestico hanno divieto assoluto di conferire il rifiuto organico al servizio pubblico, pena la perdita della relativa riduzione.

3 Il Compostaggio può essere effettuato utilizzando diverse metodologie quali:

- il cumulo e/o contenitori aerati autocostruiti purché riparati dalla pioggia con teloni traspiranti tessuto non tessuto o con coperchi;
- composte che consentono di compostare in modo ottimale il rifiuto organico da cucina e quello verde del giardino. Su richiesta il Gestore può fornire il composte all'utente, secondo le modalità prestabilite;
- attraverso la realizzazione di un buca di profondità minima di 40 cm e con le dimensioni minime di cm 150 x cm 150.

4 I punti sulla proprietà privata dove viene effettuato il compostaggio devono essere ubicati in una posizione tale da non recare disturbo ai vicini e comunque preferibilmente ad una distanza non inferiore ai due metri dal confine.

5 In ogni caso il compostaggio domestico deve essere effettuato tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori sgradevoli.

6 Non sono ammesse metodologie di compostaggio che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

7 Il compostaggio deve essere effettuato a regola d'arte. In particolare durante la fase di compostaggio si deve:

a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare garantendo un buon equilibrio tra gli scarti umidi (quali erba, scarti di cucina) con quelli più secchi (rami, legni di piccole dimensioni provenienti dalle potature e foglie secche).

b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico della biomassa;

c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost finalizzata ad un successivo utilizzo agronomico dello stesso sul terreno di proprietà.

8 La conformità del procedimento di compostaggio e l'effettiva messa in pratica dello stesso secondo le specifiche di cui alle lettere precedenti, possono essere accertati annualmente a cura dal Gestore e/o da parte personale incaricato dal Comune che ha diritto di accesso alla proprietà privata.

9 Qualora l'utente fosse impossibilitato o non più interessato ad effettuare il compostaggio domestico, è obbligato a comunicare al Gestore l'avvenuta variazione e deve usufruire dei servizi pubblici a pagamento per la raccolta del rifiuto umido e/o del servizio su prenotazione a pagamento per l'asporto a domicilio dei rifiuti verdi.

CAPO IV DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO DI ALTRE FRAZIONI DI RIFIUTO

Articolo 24 – Rifiuti urbani pericolosi. Modalità per il conferimento

1 Il conferimento è consentito alle sole utenze domestiche.

2 Le pile, i farmaci e gli accessori per l'informatica, come identificati all'articolo 2.1.3, sono rifiuti pericolosi che non possono essere smaltiti con i rifiuti residui o con i materiali riciclabili e devono essere conferiti separatamente in idonei contenitori che sono messi a disposizione delle utenze domestiche rispettivamente in prossimità/presso degli esercizi pubblici che vendono tali prodotti e presso gli ambulatori e strutture sanitarie pubbliche simili.

3 I materiali etichettati T e/o F sono rifiuti pericolosi che non possono essere smaltiti con i rifiuti residui o con i materiali riciclabili e devono essere conferiti ben chiusi per evitare dispersioni. Il servizio è attivato solo per le utenze domestiche, che devono conferirli negli appositi contenitori posizionati di norma presso le isole ecologiche, in modo tale da evitare l'eventuale fuoriuscita del materiale/liquido pericoloso dall'imballaggio.

4 I punti di conferimento e la frequenza di svuotamento sono decisi dal Comune in accordo col Gestore e resi noti all'utenza.

Articolo 25 – Indumenti usati e prodotti tessili. Modalità per il conferimento

1 Gli indumenti usati devono essere conferiti nei contenitori specifici a cura dell'utente secondo le modalità indicate sugli appositi contenitori e, comunque, il materiale deve essere depositato in sacchi o buste chiuse di plastica, privi di qualsiasi sostanza inquinante o di rifiuti di altra tipologia merceologica.

2 Sono raccolti abiti, maglieria, biancheria, cappelli, borse, coperte, tende e scarpe appaiate in buono stato.

Articolo 26 – Rifiuti ingombranti, beni durevoli, rifiuti verdi ingombranti, accumulatori al piombo, oli esausti minerali e/o vegetali, rifiuti inerti e cartone. Modalità per il conferimento a domicilio

1 Il conferimento è consentito alle sole utenze domestiche.

2 I rifiuti ingombranti, beni durevoli, rifiuti verdi ingombranti, accumulatori al piombo, oli esausti minerali e/o vegetali, rifiuti inerti e cartone sono di norma conferiti in occasione delle raccolte pubbliche opportunamente istituite di cui all'articolo successivo. In alternativa il servizio viene svolto a domicilio a seguito di richiesta dell'utente.

3 Il servizio a domicilio prevede una tariffa per il ritiro di una quantità massima di 4 pezzi o 1,5 mc. In caso di superamento di tale quantità si procede con l'addebito del doppio della tariffa. Se le quantità conferite eccedono 8 pezzi o 3 mc si procede con l'asporto previa accettazione, da parte dell'utente conferente, di un preventivo ad hoc fornito dal Gestore.

4. È istituito un servizio gratuito di asporto di rifiuti ingombranti a domicilio per i nuclei familiari costituiti unicamente da soggetti di età superiore a 65 anni. Il nucleo familiare ha diritto all'asporto gratuito di quattro pezzi nel corso dell'anno.

5 Al servizio possono essere conferiti:

- rifiuti ingombranti. A titolo esemplificativo un pezzo è definito come segue: materasso, rete, armadio comprensivo di ante e cassetti;
- beni durevoli: frigorifero, tv, computer, monitor, videoregistratore, lavatrice, lavastoviglie, congelatore, stampante;
- rifiuti verdi ingombranti. La raccolta può essere richiesta anche dalle utenze che non sono dotate dell'apposito cassonetto del verde. Un pezzo è costituito da 6 fascine e due sacchi di verde;
- accumulatori al piombo;

- oli esausti minerali e/o vegetali: Un pezzo è costituito da una tanica da 10 litri;
- rifiuti inerti di origine domestica quali lavandini, bidet, materiale proveniente da piccole demolizioni, sassi. Un pezzo è costituito da un quantitativo massimo di materiale di 200 kg per volta. Il materiale proveniente dalle demolizioni, o comunque pesante, deve essere conferito in contenitori di peso non superiore a 20 kg;
- cartone. Un pezzo è costituito da un massimo di 1 metro cubo di materiale. I cartoni devono essere appiattiti e di peso complessivo cadauno non superiore ai 20 Kg. Il quantitativo minimo previsto per accedere al servizio è di 0,3 metri cubi;
- per materiali sfusi come giocattoli ingombranti di medio piccole dimensioni, pentole, piccola elettronica, materiale proveniente da piccole demolizioni, si farà riferimento alla quantificazione in mc.

6 I produttori dei rifiuti di cui al presente articolo devono conferire gli stessi, preventivamente smontati e/o ridotti di volume e separati nelle diverse tipologie di rifiuto quali ferro, legno trattato, ad eccezione dei beni durevoli.

7 I beni durevoli, di cui all'articolo 2.1.2.2 del presente regolamento, devono essere conferiti integri al servizio pubblico senza essere smontati. E' assolutamente vietato rompere le tubazioni dei circuiti per gli impianti di refrigerazione disperdendo il gas contenuto nell'ambiente e/o disperdere eventuali oli di motore in essi contenuti e/o rompere i tubi catodici dei televisori.

8 Il conferimento e l'asporto devono avvenire nell'ora e nel giorno concordato con la ditta appaltatrice del servizio.

9 L'utente dovrà conferire il rifiuto a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta, o sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione. Il deposito provvisorio del rifiuto è consentito dalla sera prima del giorno previsto di raccolta.

10 Per motivi di igiene e di salute pubblica e per la tutela del personale addetto al servizio, il Gestore può richiedere l'adempimento di determinate condizioni prima di prendere in consegna i rifiuti domestici. In particolare può essere richiesta una disinfezione e disinfestazione di tali rifiuti oppure la riduzione del loro volume. Qualora tali condizioni non siano rispettate il Gestore esegue direttamente gli interventi addebitandone i costi all'utente inadempiente.

11 I produttori di rifiuti di cui al presente articolo possono usufruire anche del servizio di terzi, a proprie spese, per lo smaltimento degli stessi.

12 Le attività agricole, agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio devono provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo ad eccezione dei rifiuti verdi ingombranti.

13 I rivenditori, nell'attesa che vengano stipulati gli accordi di programma di cui al comma 2 dell'art. 44 del D. Lgs 22/97, possono provvedere allo smaltimento dei beni durevoli in loro possesso mediante conferimento ai centri di raccolta, piattaforme di filiera, tramite il Gestore, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.

Articolo 27 – Raccolte straordinarie di rifiuti ingombranti, beni durevoli, accumulatori al piombo, oli esausti minerali e/o vegetali e rifiuti inerti.

1 Per le sole utenze domestiche è prevista la possibilità di conferire rifiuti ingombranti, beni durevoli, rifiuti verdi ingombranti, accumulatori al piombo, oli esausti minerali e/o vegetali e rifiuti inerti nei centri di raccolta individuati dal Gestore, in accordo con l'Amministrazione, nei giorni ed orari prestabiliti.

2. I rifiuti, che saranno raccolti all'interno di contenitori dedicati, devono essere conferiti preventivamente separati nelle diverse tipologie di rifiuto.

3 I produttori dei rifiuti ingombranti devono conferire gli stessi preventivamente smontati e/o ridotti di volume e separati nelle diverse tipologie di rifiuto quali ferro, legno trattato, plastica.

4 I beni durevoli di cui all'articolo 2.1.2.2 devono essere conferiti integri senza essere smontati. E' assolutamente vietato rompere le tubazioni dei circuiti per gli impianti di refrigerazione disperdendo il gas contenuto nell'ambiente e/o disperdere eventuali oli di motore in essi contenuti e/o rompere i tubi catodici dei televisori.

5 La frequenza di raccolta è decisa annualmente dall'Amministrazione Comunale, in accordo con il Gestore.

TITOLO IV RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 28 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

1 Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- ordinaria attività cimiteriale;

- esumazioni ed estumulazioni.

2 I rifiuti di cui alla lettera a) del comma precedente sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

3 I rifiuti di cui alla lettera b) sono gestiti con le necessarie precauzioni, viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitaria, in conformità a quanto previsto dal DPR 254/2003. Tali rifiuti devono essere:

a) raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

b) confezionati dopo eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale, recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";

c) depositati provvisoriamente in idonea area all'interno del cimitero, solo qualora ciò fosse necessario per una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto;

d) avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.

4 Le attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera b) vengono eseguite tramite ditte autorizzate dal Gestore. Il trasporto deve avvenire con idonei mezzi chiusi. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

Articolo 29 – Pulizia strade

1 Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, eventuale lavaggio, svuotamento cestini, viene effettuato sulle strade, le piazze e le aree pubbliche, strade vicinali classificate di uso pubblico, tratti di strade statali e provinciali all'interno dell'abitato, secondo le zone, il calendario, le modalità ed il livello tecnico/prestazionale concordati tra l'Amministrazione Comunale e il Gestore attraverso il contratto di servizio.

2 Il servizio di spazzamento nelle aree in concessione o in uso temporaneo a terzi è a carico del concessionario o usuario.

Articolo 30 – Pulizia di fiere e mercati

1 I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono garantire una corretta separazione e conferimento dei materiali riciclabili e residui assimilati agli urbani e mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombri da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria specifica attività che conseguenti alla presenza dell'attività stessa.

2. E' vietato smaltire i rifiuti riciclabili di cui al presente regolamento nei rifiuti residui/assimilati.

3 Per il conferimento dei rifiuti sono previste le seguenti modalità:

a) rifiuti residui/assimilati: con cassonetti e/o tessera magnetica di riconoscimento per accedere al presscontainer;

b) rifiuti organici: con cassonetti dedicati;

c) rifiuti secchi riciclabili tipo vetro, bottiglie e flaconi di plastica / lattine e barattoli: modeste quantità possono essere conferite nelle isole ecologiche nelle immediate vicinanze; in caso di produzioni consistenti possono essere appositamente e temporaneamente assegnati idonei contenitori;

d) cartoni e carta: date le modeste quantità di carta in genere prodotte, la stessa può essere raccolta contestualmente al cartone che deve essere privo di impurità tipo polistirolo, nylon e imballaggi simili, ridotto di volume, appiattito e introdotto in un cartone più grande, contenitore a perdere, e/o legato con spago/nastro.

Articolo 31 – Rifiuti provenienti da aree adibite a spettacoli di tipo saltuario

1 Le aree occupate da spettacoli di tipo saltuario quali luna park e spettacoli viaggianti, devono essere pulite giornalmente durante l'occupazione dagli occupanti, che dovranno provvedere anche all'asporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori.

2 I rifiuti devono essere comunque suddivisi, in residui per i quali è previsto lo smaltimento, e recuperabili privi di impurità, per i quali è previsto il recupero, come indicato nel presente regolamento.

3 Le aree devono essere riconsegnate pulite al termine delle manifestazioni, a cura degli occupanti.

4 Per il conferimento dei rifiuti sono previste le seguenti modalità:

a) rifiuti residui: cassonetti e/o tessera magnetica di riconoscimento per accedere al presscontainer;

b) rifiuti organici: conferimento in cassonetti dedicati;

c) rifiuti secchi riciclabili quali vetro, bottiglie e flaconi di plastica / lattine e barattoli: modeste quantità possono essere conferite nelle isole ecologiche nelle immediate vicinanze; in caso di produzioni consistenti possono essere appositamente e temporaneamente assegnati idonei contenitori;

d) cartoni e carta: modeste quantità possono essere conferite nelle isole ecologiche nelle immediate vicinanze; in caso di produzioni consistenti possono essere appositamente e temporaneamente

assegnati idonei contenitori. Il cartone dovrà essere privo di impurità tipo polistirolo, nylon e imballaggi simili, preventivamente ridotto di volume, appiattito e introdotto nel cassonetto assegnato.

5 Per quanto riguarda le altre tipologie di rifiuti per i quali sono istituiti i servizi di raccolta, i titolari dell'attività devono prendere direttamente accordi con il Gestore.

Articolo 32 – Pulizia aree adibite a manifestazione pubbliche

1 Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative pubbliche quali feste, sagre, corse o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, etc., anche senza finalità di lucro, sono tenuti, dopo l'uso, ad eseguire direttamente la pulizia delle aree occupate, provvedendo all'asporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori ed al conferimento degli stessi negli appositi contenitori, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

2 I rifiuti dovranno essere comunque suddivisi in residui, per i quali è previsto lo smaltimento, e recuperabili privi di impurità, per i quali è previsto il recupero.

3 In coerenza con i principi generali del presente regolamento, coloro che intendono tenere manifestazioni pubbliche di cui al presente articolo, si impegnano ad adottare le necessarie misure organizzative per ridurre al minimo i rifiuti residui da smaltire.

4 La pulizia va effettuata immediatamente dopo la conclusione delle manifestazioni.

5 Per quanto riguarda le modalità di separazione dei rifiuti e di esecuzione dei servizi si fa riferimento agli standard adottati per i mercati e le fiere.

Articolo 33 – Aree di sosta dei nomadi

1 Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti. Il relativo addebito è calcolato con i criteri dell'art. 57 ed è dovuto anche nel caso di occupazione abusiva. Gli utilizzatori delle aree sono comunque tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PESATURA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Articolo 34 – Finalità

1 Il servizio è fondato su un modello gestionale ed organizzativo che si avvale di tecnologie di identificazione elettronica degli utenti e dei contenitori e di pesatura dei rifiuti prima dell'invio al recupero e allo smaltimento. Ciò consente di rilevare direttamente la produzione di rifiuti conferiti dall'utente al servizio pubblico.

2 I dati raccolti suddivisi nei diversi servizi organizzati per le utenze domestiche e NON domestiche e nei diversi materiali raccolti sono finalizzati al monitoraggio e al controllo prestazionale dei servizi nonché, eventualmente, all'applicazione tariffaria ai sensi di legge.

Articolo 35 – Codifica ed identificazione dei contenitori, cassonetti personalizzati e multiutenza, e contenitori presso isole ecologiche

1 Tutti i contenitori per le diverse tipologie di rifiuti sono codificati con un codice univoco assegnato e applicato al contenitore stesso. La codifica e la pesatura dei singoli contenitori permette di conoscere la provenienza delle varie tipologie di rifiuto e di conseguenza la distribuzione generale e/o puntuale della produzione dei rifiuti sull'intero territorio comunale.

2 Al fine di garantire una corretta pesatura dei contenitori, i cassonetti personalizzati sono dotati, oltre al codice leggibile dall'utente, anche di un transponder con un codice univoco. In questo modo tutti i dati rilevati sono assegnati in modo puntuale all'utente o ad un gruppo di utenti.

3 Il codice contenuto nel transponder è rilevato elettronicamente dal mezzo che effettua la raccolta, opportunamente attrezzato anche per la contestuale registrazione sul computer di bordo dei dati puntuali di produzione, nonché della data, dell'ora ed delle eventuali altre informazioni.

4 Analogamente al transponder assegnato unicamente all'utente con il codice cassonetto, anche per le zone ad alta densità abitativa, l'utente è identificato con una tessera magnetica di riconoscimento a transponder ed è così abilitato a conferire i propri rifiuti residui nel presscontainer, sistema multiutenza. Il sistema di identificazione tramite tessera magnetica di riconoscimento può essere esteso anche alle isole ecologiche interrate.

Articolo 36 – Modalità di esecuzione della pesatura dei rifiuti e dei materiali raccolti

1 Per garantire un'ottimale gestione dei servizi di raccolta differenziata dal punto di vista prestazionale e qualitativo, supportata da una contabilità analitica per centri di costo, suddivisa nei diversi servizi organizzati

per le utenze domestiche e NON domestiche e nei diversi materiali raccolti, finalizzata all'applicazione tariffaria ai sensi di legge, ogni tipologia di materiale raccolto può essere direttamente rilevato e contabilizzato durante l'esecuzione del servizio tramite sistema di identificazione e pesatura.

2 Il gestore del servizio svuota i cassonetti personalizzati utilizzando il sistema di identificazione e pesatura e garantendo il rispetto delle procedure previste dal Sistema Integrato di Identificazione e Pesatura (SIPI) per rilevare e memorizzare tutti i dati in modo corretto.

3 Il servizio viene svolto con le seguenti modalità:

3.1 sono svuotati solo i cassonetti abilitati, cioè dotati di transponder;

3.2 i rifiuti devono essere pesati sempre e solo per mezzo del cassonetto e utilizzando il voltabidoni attrezzato con il Sistema di Identificazione e Pesatura Integrato;

3.3 i sacchi/sacchetti conferiti fuori dai contenitori che non sono attribuibili ad uno specifico utente vengono raccolti dal Gestore del Servizio. In accordo con l'Amministrazione Comunale tali sacchetti devono essere controllati a campione dal Gestore al fine di individuare e sanzionare colui che ha compiuto l'infrazione.

4 Se durante le operazioni di svuotamento l'operatore rileva preventivamente un peso del cassonetto, rapportato al livello di riempimento, fuori standard, il Gestore attiva le procedure di controllo per verificare eventuali conferimenti che non rispettino gli standard di raccolta differenziata previsti dal presente regolamento e individuare il relativo utente.

5 Il Gestore del servizio svuota i presscontainer secondo le procedure di segnalazione telematica del grado di riempimento, cercando di sfruttare al massimo il volume disponibile al fine di contenere i costi del servizio di asporto e trasporto all'impianto di smaltimento. Tali procedure di segnalazione telematica possono essere estese anche alle isole ecologiche interraste

TITOLO VI ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Articolo 37 – Servizi di igiene ambientale diversi dal servizio rifiuti

1 Il Comune effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici e il diserbo periodico dei cigli delle strade.

2 In caso di nevicate il Comune provvede a mantenere o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

- la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, in particolare se prospicienti uffici e luoghi di pubblico interesse, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici ecc.;
- lo spargimento di breccia o di miscele criodratriche o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo risulti sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

3 Nel caso di aree pubbliche o private ad uso pubblico impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.

4 Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche il Comune effettua periodicamente la pulizia dei pozzetti stradali e delle caditoie di raccolta.

5 In caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti il Comune effettua, con idonei mezzi, il servizio di lavaggio, disinfezione o diserbo delle aree ricadenti all'interno delle zone dove è previsto il servizio di spazzamento.

6 Al fine di garantire l'igiene e la sicurezza del territorio il Comune effettua, con interventi programmati e all'occorrenza straordinari, trattamenti di derattizzazione, trattamenti antilarvali contro zanzare, disinfezioni da vespidi ed altri piccoli animali.

7 Nel caso in cui il Comune intenda affidare al Gestore del servizio Rifiuti Urbani anche i servizi di cui ai precedenti commi 4, 5, e 6, i relativi costi possono essere inseriti nel piano finanziario del servizio Rifiuti Urbani.

TITOLO VII NORME GENERALI PER LA PULIZIA E IL DECORO DEL TERRITORIO

Articolo 38 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni ineditati

1 I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti da parte dei relativi proprietari, amministratori o di chi ne abbia disponibilità.

2 I terreni non edificati prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, devono essere conservati puliti ed ordinati da parte dei relativi proprietari o di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo i soggetti interessati devono, se necessario, dotare i terreni di recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitarne l'inquinamento, curandone con diligenza la manutenzione.

3 In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comune con ordinanza degli organi competenti intima la pulizia e/o la sistemazione delle aree o fabbricati. Nel caso di inottemperanza il Comune provvede direttamente rimettendo i costi ai soggetti inadempienti.

Articolo 39 – Aree pubbliche occupate da pubblici esercizi e attività commerciali

1 I gestori di pubblici esercizi di ristorazione, attività commerciali o simili che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, devono tenere pulita l'area assegnata, provvedendo, fra l'altro, a conferire i rifiuti con le modalità previste dal presente regolamento. Nell'effettuare la pulizia della propria area essi devono avere cura di non sporcare le aree limitrofe.

Articolo 40 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1 Il soggetto che effettua operazioni di carico e scarico e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte sono solidalmente responsabili, una volta ultimate, della pulizia delle aree interessate. Quando il suolo sia sporcato per l'accidentale spargimento di materiale trasportato, il trasportatore è tenuto ad effettuare immediatamente la pulizia.

2 In caso di inadempienza agli obblighi di cui al comma precedente, il Gestore provvede alla pulizia addebitando i costi ai soggetti responsabili.

Articolo 41 – Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

1 In caso di neve o ghiaccio chi occupa o conduce gli edifici è tenuto a sgomberare i marciapiedi prospicienti dalla neve e ad abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono sulle strade pubbliche o di uso pubblico.

Articolo 42 - Obblighi dei proprietari di fossi e canali

1 I proprietari di fossi e/o canali o loro aventi causa hanno l'obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il regolare deflusso delle acque. I proprietari o conduttori dei terreni che fronteggiano fossi o scoli pubblici o privati prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico, devono effettuare a propria cura e spese la manutenzione degli stessi, eseguendo interventi di spurgo ed eliminazione della vegetazione spontanea e dei detriti almeno due volte all'anno, o più volte ove risulti necessario. Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche è fatto divieto ai proprietari e conduttori di beni immobili di sopprimere fossi, scoli, canali.

TITOLO VIII TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

CAPO I PRESUPPOSTI E STRUTTURA

Articolo 43 –Presupposto della tariffa

1 Ai sensi del comma 3 dell'art. 49 D.LGS. 22/1997, la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

2 Ai fini dell'applicazione della tariffa si ha riguardo ai locali ed aree scoperte, anche se abusivi agli effetti della legislazione vigente di tempo in tempo, purché in grado di produrre, anche occasionalmente, rifiuti urbani. Ogni unità immobiliare genera un distinto obbligo tariffario.

3 La tariffa é dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dal presente regolamento, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà, non pertinenti alle medesime

4 La mancata utilizzazione del servizio da parte dell'utente, se non nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa, a condizione che il servizio sia predisposto e fruibile.

5 Ai fini di cui al comma 1, l'allacciamento ad almeno una utenza tra luce e acqua costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile.

Articolo 44 – Ambito di applicazione

1 La tariffa si applica a tutte le zone del territorio del Comune. La Giunta Comunale può prevedere delle riduzioni o maggiorazioni a singoli utenti o gruppi di utenti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio dove il servizio viene erogato con modalità diverse rispetto al resto del territorio del Comune.

Articolo 45 - Soggetti passivi

1 Il titolo della occupazione o conduzione dei locali è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto. Salvo quando diversamente previsto nel presente regolamento, il proprietario che non sia conduttore dei locali, risponde dell'obbligazione tariffaria soltanto in subordine a colui che ne sia conduttore.

2 Nel caso di locali in multiproprietà e centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile principale della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e, in solido con i singoli occupanti o conduttori, per la tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo.

3 Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, il soggetto che li rappresenta o li dirige.

4 Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa coloro che usano i locali e le aree in comune con il soggetto passivo e in particolare, nel caso di utenza domestica, tutti coloro che risultano anagraficamente residenti nella stessa unità immobiliare.

5 In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali o locazione per un breve periodo che si esaurisce entro l'arco di un anno dal suo inizio, o locazione per un periodo stagionale o locazione senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tariffa è del proprietario dell'alloggio.

6 Sono irrilevanti ai fini degli obblighi tariffari eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

Articolo 46 – Esclusioni

1 Non sono soggette al pagamento della tariffa le unità immobiliari o parti di esse, purché ben delimitate, che non possono produrre rifiuti urbani per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità.

2 In particolare, si presumono non assoggettabili le unità immobiliari:

- ad uso abitativo chiuse e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (acqua ed energia elettrica) o per le quali sia dimostrato da almeno un anno consecutivo il mancato consumo di acqua ed energia;
- adibite a pertinenze agricole;
- per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, se i lavori abbiano una durata superiore a 90 giorni;
- adibite a culto in senso stretto;
- non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni;
- produttive esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, per i quali l'utente abbia regolare contratto di raccolta e trattamento con ditta specializzata;
- adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
- impraticabili o in abbandono, non soggette a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.

Inoltre, si presumono non assoggettabili le porzioni di unità immobiliari aventi le seguenti caratteristiche:

- aree comuni di condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non siano adibite di fatto ad uso esclusivo di un condomino;
- parti di impianti sportivi e palestre riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistica sportiva (competitiva e amatoriale); sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoio, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
- locali aventi altezza media inferiore a m. 1,70;

- aree scoperte pertinenziali o accessorie di immobili di ogni genere compresi porticati, balconi, poggiole e simili;

3 Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva ad accesso uscita dei veicoli dall'area di servizio.

Articolo 47 – Determinazione della tariffa

1 Sulla base del piano finanziario di cui all'art. 48 l'amministrazione comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, determina l'articolazione tariffaria, per anno solare, secondo le indicazioni del DPR 158/1999 e del presente titolo con effetto per lo stesso esercizio finanziario.

2 Nel caso di mancata deliberazione entro il termine indicato, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Articolo 48 – Piano finanziario

Ai fini della determinazione della tariffa si fa riferimento al piano finanziario annualmente predisposto dal gestore sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/1999 ed a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento al piano finanziario di cui all'art. 8 del DPR stesso.

Articolo 49 – Struttura della tariffa

1 La struttura della tariffa è determinata secondo quanto previsto dal metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999.

2 E' consentito alla Giunta Comunale applicare coefficienti, parametri di produttività di rifiuti e modalità di calcolo diversi rispetto a quelli predeterminati nel DPR 158/1999 purché siano individuati sulla base di specifiche indagini fatte sul territorio. In applicazione del principio di gradualità di cui all'art. 49 comma 10 del D.LGS. 22/1997 è consentito determinare la tariffa anche mediante la scelta di coefficienti in deroga rispetto a quelli fissati dall'allegato 1 al DPR 158/1999 purché tale facoltà sia esercitata per il tempo necessario a realizzare il pieno adeguamento alla normativa stessa.

Articolo 50 – Articolazione della tariffa

1 Una parte della tariffa (quota fissa) è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio; un'altra parte (quota variabile) è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

2 Vengono individuate due fasce d'utenza principali: utenza domestica e non domestica; la seconda è a sua volta suddivisa in utenza non domestica ordinaria (piccoli produttori) e utenza non domestica non ordinaria (grandi produttori).

3 Le sotto-fasce di utenza non domestica sono determinate in relazione alla quantità effettiva di rifiuti conferiti:

- le utenze non domestiche ordinarie (piccoli produttori) conferiscono una quantità annua complessiva di rifiuti non superiore ad uno specifico limite, di cui al comma successivo, definito sulla base della quantità massima caratteristica di una utenza domestica;
- le utenze non domestiche non ordinarie (grandi produttori) conferiscono una quantità di rifiuti superiore, e sono pertanto caratterizzate da un servizio dedicato, che è erogato sulla base delle specifiche richieste dell'utenza.

4 Per la parte di rifiuto eccedente la quantità attribuita alle utenze non domestiche ordinarie, il servizio alle utenze non domestiche non ordinarie viene prestato in regime di libero mercato. Di conseguenza l'utente ha facoltà di affidarlo al Gestore del servizio comunale o a qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, avente i requisiti di legge. Nel caso in cui l'utente intenda affidare il servizio a soggetti diversi dal Gestore del servizio comunale, il Gestore stesso, per esigenze di efficienza ed economicità del servizio, potrà autorizzare l'utente ad affidare al soggetto da esso individuato l'intero servizio relativo alla frazione di rifiuto per la quale l'utente è individuato come grande produttore.

5 Nel caso in cui il servizio dedicato sia affidato al Gestore del servizio comunale, i prezzi del servizio, per la parte di rifiuto eccedente la quantità attribuita alle utenze non domestiche ordinarie, sono determinati dal gestore e non rientrano nel campo d'applicazione della tariffa. I relativi costi non rientrano nel piano finanziario di cui all'art. 48.

6 Sulla base dei riscontri forniti dal Gestore, La Giunta comunale individua, per ogni frazione di rifiuto, le soglie di produzione oltre le quali le utenze non domestiche sono ritenute non ordinarie.

7 Le utenze domestiche sono suddivise in 6 categorie, a seconda del numero di componenti del nucleo familiare (da uno a sei o più). Le utenze non domestiche ordinarie e non ordinarie sono suddivise in 30 categorie a seconda dell'attività svolta.

Articolo 51 – Quota fissa della tariffa

1 La quota fissa della tariffa, determinata ai sensi dell'art. 49, è dovuta per l'intero anno anche nel caso in cui i locali siano chiusi o l'uso sia sospeso.

2 Gli immobili permanentemente non occupati o comunque occupati per meno di 30 giorni annui anche non consecutivi sono soggetti al pagamento della sola quota fissa fermo restando quanto previsto dall'art. 46 per le unità immobiliari non assoggettabili a tariffa.

3. Nei casi di cui al comma precedente viene applicata la quota fissa della tariffa prevista per n. 1 componenti, con le modalità specificate nella deliberazione di approvazione della tariffa.

Articolo 52 – Quota variabile della tariffa

1 La quota variabile della tariffa è calcolata nelle modalità dell'art. 49 e nel rispetto del DPR 158/1999.

2 E' fatta salva la possibilità di applicare dei sistemi di calcolo presuntivi della quota variabile alternativi a quelli previsti dal citato DPR, purché risultanti da indagini specifiche svolte in ambito locale.

3 In fase di approvazione della tariffa deve essere determinato il corrispettivo annuo espresso in percentuale sulla quota variabile derivante dalla mancata differenziazione dei rifiuti urbani da parte degli utenti. Tale corrispettivo è applicato a titolo di penalità, per ogni violazione accertata, in aggiunta alla quota variabile approvata, nell'anno di riferimento alle utenze che in seguito allo svolgimento di controlli puntuali non abbiano differenziato correttamente i propri rifiuti. Il gestore provvede all'addebito previa redazione di apposito verbale che deve essere comunicato all'utente.

Articolo 53 – Misurazione della superficie

1 La superficie dei locali viene determinata sul filo interno dei muri ed è desunta dalla planimetria catastale o di progetto, da allegare alla denuncia di cui al successivo art. 60 "Obbligo di denuncia" o acquisita ai sensi dell'art 18 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i.

2 La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.

3 Per il calcolo della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.

4 L'attribuzione della categoria di attività all'unità immobiliare è fatta con riguardo alla destinazione funzionale complessiva dell'unità e non alla destinazione dei singoli locali.

5 Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari. La superficie è suddivisa attribuendo all'utenza non domestica i locali abitualmente, anche se non esclusivamente, a tal scopo adibiti, e all'utenza domestica i locali rimanenti.

Articolo 54 – Utenze domestiche: conteggio del nucleo familiare

1 Per le utenze domestiche anagraficamente residenti, il numero dei componenti il nucleo familiare è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di competenza. Sono fatte salve le variazioni che intervengono in corso d'anno, se registrate presso l'ufficio anagrafe, con decorrenza dal giorno di variazione registrato.

2 Alle utenze domestiche non iscritte all'anagrafe comunale ma che di fatto occupano i locali, viene attribuito il numero di componenti desunto dalla denuncia obbligatoria di cui all'art. 60, e, in assenza, un numero di componenti presuntivo pari a 4. Nel caso di persone non iscritte all'anagrafe comunale, ma stabilmente conviventi con un nucleo familiare iscritto, il soggetto di cui all'articolo 45 ha l'obbligo di presentare denuncia. La denuncia avrà effetto fino a presentazione di denuncia contraria.

3 Su denuncia del soggetto di cui all'articolo 45, purché adeguatamente documentata, una persona iscritta all'anagrafe comunale di fatto però domiciliato in modo stabile altrove, è esclusa dal computo del nucleo familiare soltanto nei casi sotto elencati:

- cause di forza maggiore (chiamata alle armi, lungodegenza in clinica, affido di minore, detenzione carceraria, ecc.) o religiosi che operano in strutture al di fuori del territorio comunale;
- cittadini con iscrizione all'AIRE;

4 In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali (uso foresteria) e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, si applica a forfait la tariffa prevista per un numero di occupanti pari a 4 senza tenere in considerazione le variazioni effettive.

Articolo 55 – Servizi ordinari a richiesta individuale con addebito specifico

1 Il Comune, in accordo con il gestore, può individuare alcuni servizi che, seppure predisposti a favore di tutti, sono attivati solo nei confronti delle utenze richiedenti. In sede di approvazione delle tariffe il Comune può individuare per questi servizi un addebito specifico che rientra nella quota variabile della tariffa. L'addebito viene stabilito in relazione ai costi del servizio.

Articolo 56 – Tariffa giornaliera

1 Per il servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate servitù di pubblico passaggio, nonché per occupazioni o conduzioni giornaliere o comunque temporanee di impianti sportivi o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali di tipo occasionale, viene istituita una tariffa calcolata a giorno. Soggetto passivo della tariffa è l'organizzatore dell'evento o dell'iniziativa. In assenza di organizzazione e di autorizzazione, risponde direttamente dell'obbligo tariffario il produttore di rifiuto; sono esclusi gli eventi sportivi a condizione che non siano accompagnati da attività collaterali quali distribuzione di alimenti e bevande o di natura commerciale.

2 Ai banchi di mercato con concessione ordinaria vengono applicate le tariffe delle categorie 16 e 29 delle utenze non domestiche. Tali tariffe sono relative a 52 giorni di mercato all'anno. In caso di diversa frequenza o durata della concessione per un periodo inferiore all'anno, le tariffe vengono applicate proporzionalmente.

3 Per le occupazioni temporanee di aree pubbliche da parte di attrazioni, giostre, roulotte, caravan o simili in occasione di sagre e fiere e per le occupazioni di aree pubbliche da parte di banchi di mercato con autorizzazione giornaliera o privi di autorizzazione, viene fissata annualmente una tariffa calcolata sulla base dei giorni di permanenza e delle tipologie di attrazione.

4 Alle occupazioni stagionali di aree scoperte, pubbliche o private, da parte di pubblici esercizi di ristorazione, commerciali o simili nelle adiacenze degli stessi, vengono estese le tariffe applicate alle utenze non domestiche, in relazione alla superficie e alla durata dell'occupazione. In tal caso soggetto passivo è lo stesso esercente.

5 E' considerata occupazione temporanea l'occupazione pari o inferiore a 180 giorni nell'arco dell'anno anche se non continuativi.

6 La tariffa giornaliera assorbe il servizio di asporto e ritiro dei rifiuti prodotti ma non il servizio di pulizia delle aree occupate per le quali si deve far riferimento all'articolo riguardante la "Pulizia delle aree di mercato, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche"

Articolo 57 – Produzione di rifiuti particolari o servizi non compresi

1 Per produzioni di rifiuti urbani peculiari per frequenza, quantità, qualità o comunque servizi non disciplinati altrimenti nel presente regolamento, il servizio è effettuato sulla base di specifici contratti tra il produttore e il gestore, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

2 Il corrispettivo è determinato in analogia con le tariffe in vigore e sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal gestore.

3 In mancanza di stipula del contratto il gestore è comunque autorizzato ad applicare e riscuotere il corrispettivo secondo i criteri indicati al comma precedente.

Articolo 58 – Sostituzione del Comune ai soggetti obbligati al pagamento della Tariffa. Esenzioni

1 Il pagamento della tariffa può avvenire da parte del Comune, che si sostituisce così al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa.

2 Allo scopo il Comune in sede di formazione del bilancio istituisce un apposito fondo da destinare alla copertura totale o parziale dell'obbligazione tariffaria nei confronti di categorie in situazioni di disagiate condizioni economiche o altre categorie o specifiche utenze allo scopo individuate.

3 In tal caso Comune ha l'onere di comunicare al gestore entro il 30 gennaio di ogni anno, ovvero in corso d'anno per specifici casi, i nominativi ovvero i criteri di individuazione degli utenti ai quali intende sostituirsi.

4 Sono esenti dalla tariffa:

- i locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
- le abitazioni occupate da nuclei famigliari con reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore all'importo della pensione sociale erogata dall'INPS moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo famigliare. L'esenzione spetta solo a coloro che risultano in possesso dell'unica abitazione principale;

5 Le esenzioni di cui al precedente comma saranno concesse dal Comune a domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva esistenza di tutte le condizioni suddette ed avranno efficacia dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

6 Per le famiglie con persone incontinenti per patologia, che ne facciano esplicita richiesta documentata da certificazione amministrativa rilasciata dal distretto di competenza, il Comune determina annualmente in

sede di deliberazione delle tariffe un'agevolazione tariffaria. Il Comune ha l'onere di comunicare al Gestore i nominativi degli utenti ai quali è stato riconosciuto il diritto alla agevolazione tariffaria entro il 31 dicembre di ogni anno.

7 Il Comune determina annualmente un contributo a favore delle utenze domestiche aventi nel nucleo familiare un neonato con atto deliberativo da adottarsi da parte della Giunta Comunale. Il contributo sarà concesso d'ufficio previa segnalazione dell'Ufficio anagrafe comunale.

Articolo 59 – Agevolazioni e riduzioni

1 Ogni riduzione tariffaria applicata esclusivamente sulla parte variabile della tariffa, viene determinata sulla base della quantità e qualità di rifiuto assimilato che il produttore dimostri di aver avviato a recupero, per l'intera annualità di competenza, attraverso gestori autorizzati.

2 Alle utenze non domestiche ordinarie che producono contestualmente rifiuti urbani conferiti al Gestore del servizio e rifiuti assimilati conferiti a soggetti terzi e destinati in modo effettivo e oggettivo a recupero, la tariffa variabile viene ridotta in ragione delle seguenti percentuali:

- conferimento a terzi e recupero di una frazione riciclabile (vetro-carta-plastica-metalli-verde-umido-legno): riduzione del 10 % per ogni frazione avviata totalmente a recupero e non conferita sui sistemi ordinari (isole o raccolta di prossimità) fino ad un massimo del 65%;
- conferimento a terzi della frazione imballaggi in materiali misti (es. CER 15.01.06): riduzione del 20%.

3 La richiesta per la riduzione di cui al comma precedente deve essere presentata, pena la perdita del beneficio tariffario, entro il giorno 31 gennaio di ogni anno, in riferimento all'anno solare precedente, e deve essere corredata da idonea documentazione (formulari o documenti similari) probante la quantità, qualità e destinazione di rifiuti avviati a recupero.

4 Le utenze non domestiche ordinarie che conferiscono per intero il rifiuto prodotto ad un soggetto diverso dal gestore, e ne forniscono adeguata documentazione entro la scadenza comunicata dal gestore, sono escluse dal pagamento della parte variabile della tariffa. La documentazione comprovante il mancato conferimento va presentata annualmente.

5 Non si prevede l'addebito della relativa quota della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche che dimostrano di trattare presso la propria abitazione la frazione umida con la pratica del compostaggio domestico come disciplinata dall'art. 23 del presente regolamento. Qualora non sussistano più i prerequisiti per l'esonero in quanto il produttore fosse impossibilitato o non più interessato ad effettuare il compostaggio domestico, l'utente è obbligato a comunicare agli uffici incaricati l'avvenuta variazione e deve usufruire dei servizi pubblici per la raccolta dei rifiuti organici e/o del servizio a richiesta individuale con addebito per l'asporto a domicilio dei rifiuti verdi. La riduzione viene determinata in sede di approvazione della tariffa sulla base degli effettivi costi di gestione della frazione organica. La conformità del procedimento di compostaggio e l'effettiva messa in pratica dello stesso secondo le specifiche di cui all'art. 23, possono essere accertati a cura del Gestore e/o da parte personale incaricato dal Comune che ha diritto di accesso alla proprietà privata. In caso di negazione da parte dell'utente dell'accesso al fondo dove viene realizzato il compostaggio la riduzione sulla tariffa decade con effetto retroattivo fin dal primo giorno in cui l'utente ha goduto del beneficio della riduzione.

6 La parte variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche può essere ridotta in caso di attivazione di programmi di monitoraggio dei conferimenti (presso le isole ecologiche o presso l'ecocentro, se costituito) delle frazioni riciclabili di rifiuto. La riduzione della quota variabile è commisurata alla quantità e qualità conferita da ciascun utente.

7 Nel caso in cui un utente subisca ripetuti disservizi dovuti alla mancata raccolta dei rifiuti, purché adeguatamente documentati, viene riconosciuto allo stesso il diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa che sarà calcolata in relazione alla durata e all'intensità del fenomeno. La richiesta di riduzione dovrà essere inoltrata entro sei mesi dall'inizio del verificarsi dei disservizi pena la perdita del beneficio.

8 Sono esentati dalla tariffa gli edifici di proprietà comunale destinati esclusivamente alla propria attività istituzionale.

CAPO II ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE

Articolo 60 – Obbligo di denuncia

1 Al verificarsi di eventi che ai sensi del presente regolamento o della legge influiscano sul calcolo della tariffa, salvo i casi di eventi che generino il diritto ad una riduzione, il soggetto passivo di cui all'art. 45 del presente regolamento ha l'obbligo di presentare denuncia al Gestore o in alternativa agli uffici comunali – che rilasciano la relativa ricevuta – utilizzando gli appositi modelli predisposti, da compilare in ogni loro parte, o con autocertificazione in carta libera contenenti tutti i dati richiesti nel corrispondente modello.

2 La denuncia non idonea a identificare il soggetto dichiarante, o gli estremi dell'utenza, o i dati che determinano l'ammontare della tariffa o comunque gravemente incompleta o priva dei requisiti indicati al DPR n. 445/2000, è nulla. La denuncia incompleta, ma priva dei requisiti per essere dichiarata nulla, ottempera all'obbligo del soggetto passivo, sul quale tuttavia ricade ogni rischio derivante da un'interpretazione errata della stessa.

3 Le denunce obbligatorie vanno presentate entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e producono effetto fino a nuova denuncia o nuovo accertamento. Se il nuovo utente fa richiesta di erogazione di servizi o di consegna di materiali prima della scadenza del termine sopra indicato, la denuncia obbligatoria di iscrizione al servizio deve essere presentata contestualmente alla richiesta stessa.

4 Ad ogni denuncia riguardante l'individuazione o la quantificazione di una superficie deve essere allegata planimetria completa dei locali ed aree interessati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero, in mancanza, un elenco dettagliato dei locali ed aree con l'indicazione delle misure dei singoli locali calcolati secondo i criteri di cui all'art. 53.

5 Ogni documento allegato alla denuncia ne costituisce parte integrante. Il denunciante nel sottoscrivere la denuncia e nel consegnare la relativa documentazione, assume su di sé ogni responsabilità civile, amministrativa e penale sulla veridicità, completezza e attualità di quanto denunciato e consegnato.

6 Alle utenze che hanno sottoscritto la denuncia il gestore fornisce uno starter-kit comprensivo di istruzioni e calendario di raccolta. Lo starter-kit è costituito dalle attrezzature obbligatorie per il conferimento (tessere magnetiche di riconoscimento, cassonetti ecc.), fornite gratuitamente, e da materiali aggiuntivi facoltativi, forniti solo su richiesta dell'utente, a pagamento. Il costo dei materiali aggiuntivi a pagamento verrà addebitato dal gestore nella prima bolletta utile.

7 Le tessere magnetiche di riconoscimento per il conferimento dei rifiuti saranno consegnate dagli uffici incaricati previa presentazione della scheda di denuncia di apertura della posizione contributiva e/o denuncia di smarrimento o mancato funzionamento della scheda stessa da presentare agli uffici stessi. Le tessere magnetiche di riconoscimento non funzionanti sono sostituite gratuitamente.

Articolo 61 – Efficacia della denuncia

1 Salvo quando diversamente previsto, le denunce producono effetto a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento denunciato.

2 La denuncia di cessazione, se presentata entro i termini, produce effetto dalla data di cessazione della occupazione o conduzione denunciata. Se presentata oltre il termine, la denuncia di cessazione produce effetto dal 1° gennaio successivo alla sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con adeguata documentazione di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero dimostri che la tariffa sia stata assolta da altro utente per gli stessi locali o aree, nel qual caso produrrà effetto dalla data di effettiva cessazione della occupazione o conduzione.

3 Salvo quanto disposto dal comma precedente, ogni variazione favorevole all'utente che non sia denunciata entro il termine previsto per la presentazione delle denunce obbligatorie, produce effetto dal giorno di presentazione.

Articolo 62 – Autocertificazione

1 Ogni dichiarazione contenente dati personali o fatti a conoscenza della persona dichiarante, può essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo quanto previsto dal DPR n. 445/2000 e nel rispetto del dispositivo dell'art. 18 della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 63 – Riconoscimento di riduzioni tariffarie

1 Salvo quando diversamente disposto dal regolamento, le riduzioni tariffarie sono riconosciute solamente su richiesta della parte interessata ed operano a decorrere dalla data di presentazione della richiesta, o dalla data di decorrenza dell'obbligo tariffario se fatte contestualmente alla denuncia di prima iscrizione al servizio.

2 Le richieste di riduzione devono essere presentate secondo modalità indicate all'art. 60 del presente regolamento, complete di tutti i dati richiesti. Le domande incomplete non producono effetto fino a avvenuta integrazione di tutti i dati necessari.

3 Salvo quando diversamente disposto dal regolamento, le riduzioni una volta concesse sono riconosciute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato il diritto alla riduzione.

4 E' fatto obbligo a chi usufruisce di riduzioni di denunciare tempestivamente, e comunque entro 60 giorni, il venire meno delle condizioni per il riconoscimento delle stesse.

Articolo 64 – Collaborazione degli uffici comunali e tutela della riservatezza

1 Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti locali ed aree, sono tenuti ad invitare verbalmente l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito.

2 Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare al gestore periodicamente e comunque non oltre 30 giorni dalla data in cui ne sono venuti a conoscenza, tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa, attivandosi d'ufficio o su richiesta del gestore stesso.

3 Ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.LGS. n. 196/2003, è autorizzata a favore del gestore la diffusione dei dati personali a disposizione del Comune per le sole finalità inerenti la gestione della tariffa e del servizio e nei limiti generali fissati dalla normativa stessa.

4 Il gestore è tenuto a garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dal D.LGS. n.196/2003.

Articolo 65 – Riscossione ordinaria

1 L'applicazione e riscossione della tariffa avviene a cura del gestore mediante l'emissione di apposita fattura, di norma a rata unica. Salvo esigenze particolari, sono previste almeno tre emissioni a cadenza quadrimestrale per ogni anno con eventuale addebito di conguaglio, per la quota eccedente, nella prima fatturazione dell'anno successivo.

2 Il termine per il pagamento non può essere inferiore a 20 giorni dall'emissione della fattura.

3 Non vengono emesse bollette di importo totale inferiore a Euro 5,00. La mancata emissione non implica di per sé né estinzione del credito né rinuncia allo stesso.

4 Su richiesta dell'utente e in presenza di un comprovato disagio economico-sociale, è consentita la rateizzazione dell'importo della fattura.

Articolo 66 – Interessi

1 In caso di pagamento in ritardo rispetto alla scadenza, il gestore addebita gli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile. Gli interessi, se di scarsa entità, sono addebitati nella prima fattura utile.

Articolo 67 – Riscossione coattiva

1 Qualora il soggetto passivo non provveda al pagamento della tariffa entro i termini previsti, il gestore ne sollecita il pagamento con atto di messa in mora assegnando un ulteriore termine di trenta giorni. Se il pagamento avviene nel rispetto di detto termine, sono addebitate al soggetto passivo, in aggiunta agli interessi di mora, le sole spese postali di sollecito.

2 In caso di fondato rischio di insolvenza il termine di pagamento assegnato dall'atto di messa in mora potrà essere ridotto, a giudizio del gestore, fino ad un giorno.

3 Nel caso di mancato adempimento del pagamento secondo quanto previsto dai due commi precedenti, il gestore provvede alla riscossione coattiva con addebito al soggetto passivo, in aggiunta agli interessi di mora, di tutte le spese del procedimento.

4 La riscossione coattiva è di norma effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del DPR n. 602/1973. Tuttavia, a giudizio del gestore, potrà essere utilizzato a tal fine in alternativa al ruolo qualsiasi procedimento, giudiziale o extragiudiziale, consentito dalla legge.

Articolo 68 – Transazione di crediti

1 Il gestore può disporre transazioni su crediti esclusivamente nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza e/o di difficile riscossione.

Articolo 69 – Rimborsi

1 Salvo quanto stabilito all'art. 63 del presente regolamento, l'utente può richiedere al gestore, con richiesta scritta motivata e idoneamente documentata, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2 Il gestore procede all'istruttoria della pratica nel rispetto dei diritti d'accesso e partecipazione di cui alla L. n. 241/1990 e del Regolamento comunale in materia di termini, responsabili del procedimento e del diritto di 'accesso ai documenti amministrativi'. Sul rimborso sono riconosciuti gli interessi legali dalla data di presentazione dell'istanza alla data del rimborso stesso. Se il pagamento di cui si chiede rimborso è dovuto a colpa del gestore, gli interessi sono calcolati dalla data in cui il pagamento è stato effettuato.

3 Il rimborso può essere riconosciuto, per somme di scarsa rilevanza, tramite compensazione nella prima fattura utile. Nell'impossibilità di compensazione in bolletta, non si procede a rimborso se l'importo complessivo risulta inferiore a Euro 5,00.

TITOLO IX VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 70 – Vigilanza, controlli e accertamenti

1 Sono incaricati di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di procedere all'accertamento delle relative violazioni gli appartenenti alla Polizia Municipale e il personale appositamente nominato e formato dal Comune o dal Gestore, nonché gli altri organi di cui all'articolo 13 della Legge 24.11.1981 n. 689, nei modi e termini fissati dalla stessa.

2 Il Gestore organizza uno specifico servizio di "vigilanza ecologica", finalizzato alla sensibilizzazione dell'utenza e all'esercizio dell'attività sanzionatoria, in conformità alle vigenti disposizioni normative ed al presente regolamento.

3 Prima della rimozione dei rifiuti abbandonati o irregolarmente conferiti, il Gestore effettua le verifiche necessarie a consentire l'individuazione dei responsabili della violazione, anche attraverso l'apertura dei contenitori di rifiuti abbandonati e la raccolta e conservazione dei materiali rinvenuti, utili al riconoscimento del trasgressore.

4 Il Gestore svolge attività di controllo e accertamento del rispetto da parte degli utenti degli obblighi concernenti la tariffa di igiene ambientale. L'attività ha lo scopo di verificare la correttezza dei dati a presupposto dell'applicazione della tariffa e il pagamento della stessa. L'attività di controllo è svolta tramite la consultazione incrociata delle banche dati disponibili presso il Gestore (controllo ordinario) e tramite attività ispettive esterne e verifiche sul territorio (controllo straordinario). Altre forme di controllo possono essere esercitate previo accordo tra Comune e Gestore.

5 Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo e accertamento, il Gestore può richiedere all'utente del servizio, al proprietario dell'immobile o a chi ha effettuato la denuncia di cui all'art. 60 o ai conduttori o occupanti a qualsiasi titolo, nonché agli acquirenti e venditori in caso di compravendita:

- chiarimenti relativi al contenuto delle denunce presentate;
- notizie relative alle caratteristiche dei locali o aree;
- documenti comprovanti la veridicità del dichiarato e, in particolare, planimetrie aggiornate di locali, copie di contratti di locazione e simili, o documenti necessari all'accertamento.

6 Se necessario, il Gestore può invitare i soggetti di cui al comma precedente a presentarsi personalmente per fornire prove e chiarimenti. Il Gestore può inoltre, per il tramite di personale autorizzato, effettuare verifiche sul territorio, all'interno e all'esterno degli immobili e delle aree pubbliche o private.

7 L'accesso in aree private e in immobili adibiti a domicilio privato può avvenire solamente con il consenso del proprietario o del conduttore o della persona fisica che ha domicilio nell'immobile. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento è effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice civile e produce effetto fino alla presentazione di documentazione probatoria da parte dell'interessato.

8 Chiunque ometta di fornire la documentazione richiesta o rifiuti di consentire l'accesso in aree private quando l'attività di accertamento sia funzionale ad una riduzione tariffaria o sia comunque fatta nel suo interesse, perde il beneficio con effetto retroattivo.

Articolo 71 – Sanzioni

1 Per le violazioni al presente regolamento, quando non siano diversamente sanzionate dalla legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000.

2 Le sanzioni di cui al comma precedente sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della L. 689/1981.

3 Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui a commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti.

4 Il Comune, in virtù di quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs 22/97, dispone con ordinanza degli organi competenti le operazioni necessarie alla rimozione dei rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

5 Chiunque non ottempera all'ordinanza di cui al comma precedente incorre nella pena dell'arresto fino ad un anno (art. 50 comma 2 D.Lgs. 22/97)

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 72 – Provvedimenti contingibili ed urgenti

1 Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere, sentita l'autorità d'ambito territorialmente competente, ordinanze contingibili e urgenti nelle forme e nei modi di cui all'art. 13 del D.Lgs 22/1997, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Articolo 73 – Norme transitorie

1 In sede di prima applicazione del presente regolamento:

- si considerano valide le denunce presentate ai sensi della L. 507/93 fino al 31 dicembre dell'anno precedente all'entrata in vigore del presente regolamento;
- il Gestore provvede d'ufficio ad intestare l'utenza domestica al titolare dell'utenza ARSU o, in assenza, al titolare della scheda famiglia anagrafica;
- è fatto obbligo ai soggetti passivi non residenti di presentare la denuncia di iscrizione nelle modalità di cui all'art. 60 entro il 30 giugno dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento.

2 Per le utenze NON domestiche si considerano valide le attribuzioni delle distinte categorie effettuate in regime TARSU aventi riguardo per la effettiva destinazione d'uso anche su porzioni limitate della stessa unità immobiliare.

Articolo 74 – Tributo ambientale

1 Ai sensi dell'art. 49 comma 17 del D.Lgs 22/97, sulla tariffa di igiene ambientale viene applicato, a cura del Gestore, il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.LGS. 504/1992. Il tributo non viene calcolato sui servizi dedicati erogati ai sensi dell'art. 50 comma 4 in quanto non inclusi nella tariffa di igiene ambientale.

2 Il Gestore versa alla Provincia il tributo ambientale riscosso, detratto delle commissioni e dei compensi di riscossione, nei termini e secondo le modalità previste dalla legge o concordati con la Provincia stessa.

Articolo 75 – Entrata in vigore del regolamento – abrogazioni

1 Il presente regolamento, pubblicato all'Albo pretorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/00, entra in vigore il 1° gennaio 2006.

2 Dal momento di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti comunali:

- Regolamento per l'applicazione della tariffa, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.12 del 25.03.03;
- Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2004;

3 È inoltre abrogata ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento.

4 Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al D.Lgs 22/97 e ad ogni altra normativa vigente in materia.

ALLEGATO A – Lista dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

- imballaggi primari e secondari in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma, caucciù (polvere e ritagli) ;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 2), del DPR 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli di legno, gesso, plastica e simili;
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere ((erbe, fiori, piante, verdure, ecc)., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l' informatica compresi le cartucce per stampanti e i toner (art. 39, comma 1, L. 146/1994);
- mondiglia (ovvero rifiuto proveniente dalla sezione di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue purché opportunamente igienizzato);
- rifiuti inerti nonché terreno provenienti da scavi e piccoli lavori di costruzione, manutenzione e demolizione prodotti dal Comune nell'ambito della normale attività di "manutenzione" del territorio.